SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 . . . . Pag. 5

LEGGE 22 marzo 2001, n. **103.**

Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa . . . . Pag. 11

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETO 21 dicembre 2000, n. **452.**

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . . . . . . Pag. 12

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Senato della Repubblica

Convocazione . . . . Pag. 37

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001.

Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2001 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese . . . . . Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2001.

Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2000 . . . . Pag. 40

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 febbraio 2001.

Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi» . . . . Pag. 42

DECRETO 28 marzo 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Legnago, in provincia di Verona, in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 20 marzo 2001 che ha causato il parziale crollo della sede della scuola media statale Cavalcaselle . . . . Pag. 42

ORDINANZA 19 marzo 2001.

Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3114). Pag. 43

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 15 marzo 2001.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000, commemorative del 400º anniversario della morte di Giordano Bruno. Pag. 44

DECRETO 15 marzo 2001.

Emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira» ...... Pag. 45

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Betabioptal», a base di betametasone ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ... Pag. 47

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Fluomix Same», a base di fluocinolone acetonide ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Pag. 47

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2001.

Riclassificaszione della specialità medicinale denominata «Cabaser», a base di cabergolina ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.......... Pag. 48

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2001.

Inserimento del medicinale tiopronina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della cistinuria in associazione all'alcalinizzazione delle urine .... Pag. 49

Ministero della sanità

DECRETO 29 dicembre 2000.

Iscrizione della sostanza attiva Calcio-Proesadione (Prohexadione Calcium) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (attuazione della direttiva 2000/50/CE). Pag. 50

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Varesko Ljiljana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere .... Pag. 51

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sarson Sonja del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere .... Pag. 52

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Luga Alketa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere .... Pag. 52

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Calin Alina Cristina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere .... Pag. 53

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Serban Dana Adriana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere .... Pag. 53

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dominguez Ruiz Isabel del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere .... Pag. 54

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Edattukunnel Ancy-John del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere............. Pag. 55

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kidangan Poulose Rosily del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere............. Pag. 55

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Thadathil Betty Abraham del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere............. Pag. 56

DECRETO 14 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albutein» Pag. 56

DECRETO 21 marzo 2001.

Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto «Regina Elena» di Roma ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico......... Pag. 57

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, unità di Siracusa. (Decreto n. 29481) . . . . Pag. 58

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesari Aimone Ferroviaria, unità di Messina. (Decreto n. 29482) . . . . Pag. 59

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria di Terni. (Decreto n. 29483) . . . . Pag. 59

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e C., unità di Vanzaghello. (Decreto n. 29484) . . . . Pag. 60

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Caserta. (Decreto n. 29485) . . . . Pag. 61

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Perugia - via Rizzo. (Decreto n. 29486). . . . Pag. 62

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Pistoia. (Decreto n. 29487) . . . . Pag. 62

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 29488). . . . . . Pag. 63

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma - via Appia Nuova. (Decreto n. 29489). Pag. 64

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma - viale Trastevere. (Decreto n. 29490). Pag. 64

DECRETO 23 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Pian D'Arcione - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Tarquinia, già in liquidazione coatta amministrativa. . . . . Pag. 65

DECRETO 23 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM a r.l.», in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa. . . . . Pag. 65

DECRETO 1° marzo 2001.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo. . . . . . . Pag. 66

DECRETO 1° marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edificatrice a r.l. Le Quattro Stagioni», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 73

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.ME.CI. Soc. Coop. a r.l.», in Gragnano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 73

Ministero dell'ambiente

DECRETO 22 dicembre 2000.

Finanziamenti ai comuni e alle aziende del gas per l'installazione di sistemi per la produzione di calore a bassa temperatura . . . . Pag. 73

DECRETO 22 dicembre 2000.

Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione. . . . . Pag. 74

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

DECRETO 13 marzo 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - imprese, denominato «CAF imprese C.N.A. Rimini S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-imprese . . . . Pag. 77

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, firmato a Tunisi il 19 luglio 1991 . . . . Pag. 78

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 78

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 5 aprile 2001 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 78

Ministero della sanità:

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoniazide». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato» . . . . Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnesio Idrossido» . . . . Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metronidazolo». Pag. 79

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotinamide». Pag. 79

Ministero della difesa: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Merano. Pag. 79

Ministero per i beni e le attività culturali: Approvazione dello statuto del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano). Pag. 79

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici: Decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000. «Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici» - Procedura di caricamento e trasmissione delle informazioni . . Pag. 79

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 166/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2000) . . . . Pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 74

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2001.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2001 - Persone fisiche», con le relative istruzioni e busta, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2001 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta se tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione in relazione a non più di venti soggetti. Approvazione, altresì, della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

01A3380

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 16 marzo 2001, n. **102.**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 2001

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'art. 86 della Costituzione
MANCINO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

PROTOCOLLO
DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA, PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in prosieguo denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

dall'altra,

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1995 in prosieguo denominato "l'accordo europeo",

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995,

AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e bulgara, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì trenta giugno millenovecentonovantanove.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4611):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 12 maggio 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 maggio 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 13 e 15 giugno 2000.

Relazione scritta presentata il 10 luglio 2000 (atto n. 4611/*A* - relatore sen. SQUARCIALUPI).

Esaminato in aula ed approvato il 12 luglio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7215):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 luglio 2000 con pareri delle commissioni I e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 23 gennaio 2001.

Relazione scritta annunciata il 23 gennaio 2001 (atto n. 7215/*A* - relatore on. MORSELLI).

Esaminato in aula il 2 e 6 febbraio 2001 ed approvato il 1º marzo 2001.

01G0155

LEGGE 22 marzo 2001, n. **103.**

Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La partecipazione italiana al capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, di seguito denominata «CEB», pari ad euro 237.083.435, è elevata ad euro 549.691.654, conformemente alla risoluzione n. 321 del 9 novembre 1999 adottata dal Consiglio di direzione della Banca, ai sensi dell'articolo IX, sezione 3 e 2 del nuovo statuto della CEB, approvato con risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 giugno 1993 e relativa al quinto aumento di capitale della predetta Banca.

2. La partecipazione all'aumento di capitale di cui al comma 1 viene attuata:

a) mediante sottoscrizione, senza obbligo di versamento immediato, di nuovi titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 278.096.271;

b) con l'attribuzione supplementare di titoli di partecipazione dell'ammontare di euro 34.511.947, pari alla quota italiana di riserve da incorporare nel capitale.

3. La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sarà versata, su richiesta della CEB, avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VI dello statuto della CEB.

4. Agli eventuali oneri che dovessero derivare all'Italia in attuazione della presente legge, si provvede, in considerazione della natura della spesa, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4927):

Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (VISCO) il 19 dicembre 2000.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 16 gennaio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 31 gennaio 2001 e 8 febbraio 2001.

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001.

Relazione scritta annunciata il 13 febbraio 2001 (atto n. 4927/*A* - relatore PORCARI).

Nuovamente assegnato alla 3ª commissione, in sede deliberante, il 14 febbraio 2001 con il parere delle commissioni 1ª, 5ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, ed approvato il 22 febbraio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7639):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede legislativa, il 1º marzo 2001 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 6 marzo 2001 ed approvato il 7 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1, comma 4:

— Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

01G0156

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 dicembre 2000, n. **452.**

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente disposizioni per la riduzione degli oneri sociali e per la tutela della maternità;

Visto, in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che stabilisce che, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del medesimo articolo 49;

Visti gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternità;

Visto il decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 15 luglio 1999, n. 306, come rettificato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999, che detta disposizioni regolamentari attuative dei citati articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;

Considerato che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e 14 della legge n. 488 del 1999, si rende necessario apportare modificazioni alla disciplina prevista nel suddetto decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che è opportuno dettare altresì ulteriori disposizioni al fine di chiarire, precisare ed integrare alcuni aspetti della disciplina sugli assegni per il nucleo familiare e di maternità ed assicurare l'uniformità nei procedimenti di concessione dei benefici;

Considerato, altresì, che, a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo del 3 maggio 2000, n. 130, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi che ne disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/870/UL/648 del 20 dicembre 2000, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A

il seguente regolamento:

TITOLO I
CONTRIBUTI DI MATERNITA'

Art. 1
(Ridefinizione dei contributi di maternità)

1. Per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dai Ministeri vigilanti.

2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

3. Ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 14, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le prestazioni di maternità di cui al medesimo articolo 49, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11 dicembre 1990, n. 379.

TITOLO II
ASSEGNO DI MATERNITA' CONCESSO DALL'INPS

Art. 2
(Disposizioni generali)

1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'assegno è concesso alle condizioni previste dal citato articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999 e dal presente Titolo, quando si verifica uno dei seguenti casi:
   a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e può far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3;
   b) quando il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto ad una delle prestazioni di cui all'articolo 4, derivanti dallo svolgimento per almeno tre mesi di attività lavorativa, e la data di uno degli eventi di cui al comma 3 del presente articolo non sia superiore a quello del godimento delle suddette prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi;
   c) quando la donna, in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, può far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti ad uno degli eventi di cui al comma 3.

2. La richiedente, al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, deve essere residente nel territorio dello Stato e deve trovarsi in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere *a), b)* e *c).*

3. L'assegno è concesso per uno dei seguenti eventi:
   a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 2 luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio, che non sia nato in Italia o non

risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea, deve altresì essere in possesso della carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;

b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 2 luglio 2000, nella famiglia anagrafica del richiedente che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera *b)*, della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-*quater*, primo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 184 del 1983.

4. Ai fini della concessione dell'assegno, ai trattamenti previdenziali di maternità sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

6. L'assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze in favore della maternità erogate dalle regioni e dagli enti locali, ad eccezione dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Qualora l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 sia stato concesso o erogato, l'assegno di cui al presente articolo è concesso limitatamente alla quota differenziale.

Art. 3
(Periodo di contribuzione)

1. I tre mesi di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

2. Per le lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, tenute al versamento del contributo per la maternità, la tutela previdenziale della maternità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del presente regolamento, si considera in corso di godimento qualora all'interessata risultino attribuite le mensilità di contribuzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1998, n. 171.

3. Ai periodi di attività lavorativa di cui al comma 1 sono equiparati i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita dalle pubbliche amministrazioni, nonché i periodi di attività lavorativa subordinata retribuita da altri datori di lavoro non tenuti al versamento di contributi di maternità.

Art. 4
(Individuazione delle prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

1. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:
   a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
   b) indennità di mobilità;
   c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
   d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
   e) indennità per malattia o maternità.

2. Per le prestazioni per le quali non sia individuabile la data della perdita del diritto, detta data corrisponde, nell'ordine, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'evento che ha dato diritto alla prestazione stessa o, qualora detto criterio non sia utilizzabile, a quello per il quale è dovuta la prestazione.

Art. 5
(Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)

1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, possono beneficiare dell'assegno, i seguenti soggetti che si trovino in possesso di uno dei requisiti previsti dal medesimo articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*:
   a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto, e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
   b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
   c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

2. In caso di decesso della madre del neonato o della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti soggetti, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi soggetti siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi previsti per la persona deceduta e di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre la sede dell'INPS del territorio di ultima residenza della persona deceduta.

3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che, al momento della nascita del minore, si trovi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente regolamento, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

Art. 6
(Misura dell'assegno)

1. L'importo dell'assegno è determinato ai sensi dell'articolo 49, commi 8 e 11, della legge n. 488 del 1999, nella misura corrispondente a quella spettante alla data del parto o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

2. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

3. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

4. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettanti o percepiti dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 pronunciate nei confronti di più adottanti.

5. Dalla quota spettante ai sensi del presente articolo è detratta la misura dell'assegno eventualmente concesso ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

Art. 7
(Domanda per la concessione dell'assegno)

1. La domanda per l'assegno è presentata in carta semplice, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e commi 2 e 3, la domanda è presentata alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna qualora ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera *c)*, la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda per la concessione dell'assegno, il richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione:
   a) i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno;
   b) l'eventuale sussistenza, ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6 del presente regolamento, di altri trattamenti previdenziali o economici di maternità per la nascita, l'affidamento preadottivo o l'adozione;
   c) l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998.

5. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

Art. 8
(Funzioni dell'INPS)

1. L'assegno di cui all'articolo 2 è concesso ed erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso o erogato per lo stesso evento, entro 120 giorni dalla data di presentazione di regolare domanda corredata della documentazione necessaria. Il termine è sospeso in caso di documentazione insufficiente o inidonea. L'INPS predispone i modelli-tipo di domanda e di dichiarazione sostitutiva, e fornisce ai comuni detti modelli e una scheda informativa da consegnare agli interessati all'atto dell'iscrizione anagrafica dei minori; in detta scheda è contenuta, altresì, l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

2. L'INPS controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e la sussistenza degli altri requisiti previsti dal presente regolamento. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

3. L'INPS provvede, in caso di prestazioni indebitamente erogate, alla revoca del beneficio e al conseguente recupero delle somme non dovute a far data dal momento dell'indebita corresponsione.

4. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni dei richiedenti possono essere trattati dall'INPS, in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni. I dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. L'INPS può comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti.

5. L'INPS può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che eventualmente pervengano all'Istituto ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; l'INPS è tenuto a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

6. A valere sulle risorse previste dall'articolo 49, comma 15, della legge n. 488 del 1999, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli

oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

TITOLO III

ASSEGNI DI MATERNITA' E PER IL NUCLEO FAMILIARE
CONCESSI DAI COMUNI

CAPO I
DISPOSIZIONI APPLICABILI

Art. 9
(Disciplina dell'ISE)

1. Fino all'entrata in vigore di ulteriori disposizioni di adeguamento della disciplina degli assegni per il nucleo familiare e di maternità al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, compatibilmente con gli equilibri di bilancio programmati, gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, continuano ad essere erogati sulla base della previgente disciplina dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui il al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e ai relativi provvedimenti di attuazione.

CAPO II
ASSEGNO DI MATERNITA'

Art. 10
(Disposizioni generali)

1. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 è concesso alla madre, cittadina italiana residente, nonché, per gli eventi di cui al comma 2, ai soggetti ivi indicati.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, l'assegno di maternità è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per uno dei seguenti eventi:
   a) per ogni figlio nato in data non anteriore al 1° luglio 2000, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
   b) per ogni minore che faccia ingresso, in data non anteriore al 1° luglio 2000, nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento ai sensi della legge n. 184 del 1983, con esclusione del caso di cui all'articolo 44, primo comma, lettera *b)*, della stessa legge. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-*quater*, primo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 184 del 1983.

3. Per gli assegni da concedersi ai sensi del comma 2, la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

4. L'assegno è concesso alle condizioni previste dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 e dal presente Titolo; il figlio o il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

5. Nei casi eccezionali in cui il minore in affidamento preadottivo non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di tutela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della persona che lo riceve in affidamento preadottivo è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario; in detti casi, le date di cui al presente Titolo, relative all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica, devono intendersi riferite al momento di inizio della coabitazione, quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.

Art. 11
(Concessione dell'assegno di maternità ad altri soggetti)

1. In luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:
   a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
   b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983; l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;
   c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.

2. In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto ai sensi del presente Titolo può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.

3. In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, comunitario o in possesso di carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti dal presente Titolo, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.

Art. 12

(Indicatore della situazione economica e misura dell'assegno)

1. Il requisito della situazione economica del nucleo familiare deve essere posseduto al momento della domanda, avuto riguardo alla composizione dell'intero nucleo familiare, secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dei relativi decreti attuativi, nonché di quanto previsto dal presente regolamento.

2. I valori previsti dall'articolo 66 della legge n. 448 del 1998, relativi all'indicatore della situazione economica e all'importo dell'assegno di maternità, sono quelli vigenti alla data della nascita del figlio o, in caso di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, alla data dell'ingresso del minore nella famiglia anagrafica del richiedente.

3. Per la determinazione della quota differenziale, anche nei casi di cui all'articolo 11 del presente regolamento, si sottrae dal beneficio complessivamente conseguibile, moltiplicato per il numero dei figli nati o entrati nella famiglia anagrafica a seguito di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento, il trattamento previdenziale o economico di maternità complessivamente spettante o percepito dal richiedente per l'intero periodo di astensione obbligatoria.

4. Quando l'assegno è richiesto in occasione della nascita del figlio, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla madre anche nel periodo di astensione obbligatoria antecedente alla nascita.

5. Quando l'assegno è richiesto, ai sensi dell'articolo 11, dal coniuge in occasione dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento, per il calcolo della quota differenziale si ha riguardo anche al trattamento previdenziale o economico di maternità spettante o percepito dalla donna affidataria o dalla madre adottiva; detto criterio si applica, altresì, alle adozioni di cui all'articolo 44, terzo comma, della legge n. 183 del 1984 pronunciate nei confronti di più adottanti.

Art. 13

(Domanda per la concessione dell'assegno)

1. La domanda per l'assegno di maternità è presentata al comune di residenza, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o, ai sensi dell'articolo 10, dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, dalla madre legittima o dalla madre naturale che abbia riconosciuto il figlio, ovvero dalla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

2. Nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere *a) e b)*, e commi 2 e 3, la domanda è presentata al comune di residenza del richiedente, ovvero, ai sensi del medesimo comma 2, della persona deceduta, nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla scadenza del termine concesso alla madre o alla donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento; la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre o alla donna quando ne sia documentato il decesso ovvero risulti che l'assegno spetti al padre in via esclusiva.

3. Nel caso previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, la domanda è presentata nel termine perentorio di sei mesi dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica dell'adottante.

4. Nella domanda, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, e del DPR n. 403 del 1998, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione, i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno e di non essere beneficiario di trattamenti previdenziali di maternità per l'astensione obbligatoria a carico dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o di altro ente previdenziale per lo stesso evento, nonché l'eventuale presentazione, per lo stesso evento, di domanda per l'assegno di maternità di cui all'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

5. Ai trattamenti previdenziali di cui al comma 4 sono equiparati i trattamenti economici di maternità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

6. Al fine di conseguire la quota differenziale di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 448 del 1998, in presenza di trattamenti previdenziali o economici di maternità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, il richiedente è tenuto a dichiarare, a norma della legge n. 15 del 1968 e del DPR n. 403 del 1998, la somma complessivamente spettante o percepita dall'ente o dal datore di lavoro che è tenuto a corrispondere il trattamento previdenziale o economico di maternità, ovvero a presentare una dichiarazione del soggetto medesimo.

7. In caso di incapacità di agire, la domanda e la relativa documentazione sono presentate dal legale rappresentante dell'incapace, in nome e per conto di lui.

CAPO III
ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI MINORI

Art. 14
(Disposizioni generali)

1. Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato. Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica.

2. Ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 184 del 1983.

3. Il richiedente dichiara, a norma della legge n. 15 del 1968, anche contestualmente alla domanda, il giorno dal quale si è verificato il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare. Egli è tenuto, altresì, a comunicare tempestivamente al comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare.

4. Il comune provvede alla concessione dell'assegno per il nucleo familiare previo accertamento che, in relazione al componenti del nucleo, il beneficio non sia già stato concesso.

Art. 15
(Concessione dell'assegno per il nucleo familiare ad altri soggetti)

1. Quando, nel corso del procedimento di concessione o di erogazione del beneficio, è stata accertata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, l'irreperibilità del richiedente, ovvero quando risulta agli atti del procedimento che il richiedente è stato escluso dall'esercizio della potestà genitoria su alcuno dei tre figli minori o nei suoi confronti sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile, il comune, al fine di assicurare l'utilizzo dell'assegno in favore del nucleo familiare e in particolare dei minori, può provvedere in via alternativa alla concessione dell'assegno, che al richiedente medesimo sarebbe spettato, in favore di altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori, dichiarando il richiedente medesimo decaduto dal beneficio eventualmente già concesso.

2. Quando il genitore avente diritto è deceduto prima dell'erogazione del beneficio, l'assegno che a lui sarebbe spettato fino al mese in cui è avvenuto il decesso può essere concesso, in luogo del genitore deceduto, su domanda dell'interessato, all'altro genitore dei tre minori componente la medesima famiglia anagrafica del genitore deceduto, ovvero, in caso di assenza dell'altro genitore nella famiglia anagrafica del genitore deceduto, ad altro componente la famiglia anagrafica nella quale si trovano i tre minori.

Art. 16
(Domanda per l'assegno per il nucleo familiare)

1. La domanda per l'assegno per il nucleo familiare è presentata, per ogni anno solare o periodo inferiore in cui sussiste il diritto, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio.

2. La domanda è presentata da uno dei genitori, cittadino italiano residente, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoria e a condizione che alcuno dei tre figli minori non risulti in affidamento presso terzi ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

3. L'esercizio della potestà genitoria non è richiesto quando il genitore non la eserciti a causa delle incapacità disciplinate dagli articoli 414 e seguenti del codice civile; in tal caso la domanda è presentata dal tutore del genitore incapace in nome e per conto di questi.

4. La domanda può essere presentata a condizione che i requisiti previsti dal presente Titolo siano posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda medesima; i soggetti che, ai sensi del comma 1, presentano la domanda nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno, devono fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre immediatamente precedente.

5. Le condizioni per la presentazione della domanda sono rese note agli interessati nelle pubbliche affissioni di cui all'articolo 65, comma 2, della legge n. 448 del 1998.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 17
(Dichiarazione sostitutiva e calcolo dei benefici)

1. Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, ovvero la dichiarazione recante l'attestazione provvisoria della predetta dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, è consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva non abbia percepito alcun reddito. Il richiedente può, altresì, presentare, unitamente alla domanda di assegno, ove ne sia in possesso, la certificazione prevista dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e dai relativi decreti attuativi, contenente il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

2. Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a carico, ai fini IRPEF, del richiedente e di ciascuno dei componenti la famiglia anagrafica. Ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge n. 448 del 1998, il nucleo familiare di riferimento per la concessione dell'assegno di maternità è composto dai suddetti componenti, incluso il figlio per la nascita del quale l'assegno è richiesto.

3. La riparametrazione del valore dell'indicatore della situazione economica, prevista dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 per i nuclei familiari con diversa composizione o per i quali debbano applicarsi le maggiorazioni previste dalla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, è effettuata secondo i criteri di calcolo di cui all'allegato A.

4. Nell'allegato A è altresì specificato il criterio di calcolo uniforme da applicare per la concessione dei benefici, comprensivo della valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare; ai fini di detta valutazione non si tiene conto della casa di abitazione del nucleo, di proprietà di alcuno dei suoi componenti.

Art. 18
(Funzioni dei comuni)

1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui al presente Titolo sono concessi con provvedimento del comune.

2. Salvo il caso di cui all'articolo 11, comma 2, se il richiedente muta la residenza prima del provvedimento di concessione, gli atti relativi al procedimento di concessione sono trasmessi al comune di nuova residenza, per i provvedimenti conseguenti. Il comune che ha concesso il beneficio è comunque competente per i controlli e per i provvedimenti di revoca, anche se l'interessato ha mutato residenza.

3. Ai fini del presente regolamento, il comune nella cui circoscrizione risiede il richiedente è considerato «ente erogatore» agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e dai relativi decreti attuativi.

4. I comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'assistenza necessaria al richiedente per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 17, comma 1. Ai medesimi fini, stabiliscono le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i centri di assistenza fiscale.

5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della legge n. 448 del 1998, i comuni provvedono, per l'assegno di maternità, ad informare gli interessati invitandoli a certificare o dichiarare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

6. I comuni controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 109 del 1998. I controlli possono essere effettuati anche a campione.

7. I comuni provvedono, nel caso di prestazioni indebitamente erogare, alla revoca del beneficio a far data dal momento dell'indebita corresponsione. Il provvedimento di revoca è trasmesso all'INPS per le conseguenti azioni di recupero delle somme erogate.

Art. 19
(Cumulo dei benefici)

1. Gli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 non costituiscono reddito a fini fiscali e previdenziali e possono essere cumulati con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'INPS, salvo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 3, della legge medesima.

2. L'assegno di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 non spetta se è stato concesso, per lo stesso evento, l'assegno di cui all'articolo 49, comma 8, della legge n. 488 del 1999; qualora l'assegno di cui al citato articolo 66 sia stato concesso, l'INPS sospende il procedimento di erogazione dandone segnalazione al comune per l'adozione del conseguente provvedimento di revoca.

Art. 20
(Pagamento degli assegni)

1. Al pagamento degli assegni concessi dai comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture.

2. I comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso istituto, per via telematica o, in subordine, su supporto magnetico ovvero su modulario idoneo alla lettura ottica:
   a) l'elenco dei beneficiari e i dati necessari al pagamento dell'assegno: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo del beneficiario;
   b) la denominazione, il codice, il numero telefonico e di archiviazione della pratica del comune concedente il beneficio;
   c) la data della presentazione della domanda;
   d) l'importo da pagare, semestrale per l'assegno per il nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità;
   e) il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
   f) le coordinate bancarie in caso di richiesta di accredito su conto corrente.

3. I comuni comunicano tempestivamente l'eventuale perdita del diritto ovvero la modifica dell'importo della prestazione a seguito di variazioni successivamente intervenute.

4. L'INPS provvede al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.

5. L'INPS provvede al pagamento in unica soluzione dell'assegno di maternità, entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dal comune. Il relativo importo è determinato tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.

6. In sede di prima attuazione, il pagamento degli assegni di cui ai commi 1 e 2 è effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei dati da parte del comune.

7. Le informazioni relative ai pagamenti effettuati sono rese disponibili ai comuni dall'INPS per via telematica; in mancanza delle idonee strutture di comunicazione telematica, le informazioni sono richieste all'Istituto con modalità tradizionali.

Art. 21
(Trattamento dei dati)

1. I dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente Titolo possono essere scambiati tra i comuni e l'INPS, che possono trattarli in relazione alle finalità di interesse pubblico perseguite per la concessione degli assegni; i dati sono trattati in forma anonima quando il trattamento avviene a fini statistici, di studio, di informazione, di ricerca e di diffusione. I comuni e l'INPS possono comunicare i dati contenuti nelle domande e nelle dichiarazioni ad altri soggetti al fine di effettuare le verifiche e i controlli di rispettiva competenza, previsti dalle leggi e dai regolamenti, nonché al fine di effettuare i pagamenti. L'INPS effettua il trattamento a fini statistici secondo le indicazioni del Ministro per la solidarietà sociale, e trasmette a questi i risultati della rilevazione. I risultati della rilevazione possono essere resi pubblici ed ulteriormente trattati a fini statistici.

2. Al fine di semplificare le procedure per l'erogazione dei benefici, l'INPS predispone e rende disponibile ai comuni il necessario supporto informatico per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni e delle domande, per il calcolo dei benefici e per la trasmissione dei dati di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 11. La procedura di calcolo del beneficio è resa disponibile previa approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari sociali.

3. I comuni e l'INPS possono effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, che ad essi eventualmente pervengono ai sensi del presente regolamento, in particolare in relazione alle domande, alle dichiarazioni e alle certificazioni relative ai soggetti in possesso di carta di soggiorno, ovvero concernenti le situazioni di abbandono, l'esercizio della potestà genitoria, le adozioni e gli affidamenti. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in conformità all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione e distruzione. Le operazioni di selezione, elaborazione e comunicazione dei dati sensibili sono consentite solo con l'indicazione scritta dei motivi; i comuni e l'INPS sono tenuti a rendere pubblica con proprio atto la lista dei soggetti ai quali i dati sensibili possono essere comunicati in base alle leggi e ai regolamenti; la diffusione dei dati sensibili può essere effettuata solo in forma anonima per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca.

Art. 22
(Trasferimento delle risorse all'INPS)

1. A valere sui Fondi previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, il Ministro per la solidarietà sociale provvede annualmente al trasferimento delle risorse all'INPS. Ai fini dell'effettuazione del conguaglio, l'INPS presenta, nell'esercizio successivo a quello del pagamento degli assegni, le distinte rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni medesimi, sulla base delle risultanze del proprio conto consuntivo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
(Province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai sensi dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, gli assegni per il nucleo familiare e di maternità previsti dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 sono concessi ed erogati, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province medesime, secondo le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, nell'ambito del livello e dei requisiti di accesso previsti dalle citate disposizioni di legge e dai relativi regolamenti attuativi.

Art. 24
(Efficacia delle disposizioni del regolamento)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo.

2. Le disposizioni del Titolo III si applicano, salvo quanto stabilito dai commi successivi, anche ai procedimenti di concessione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità di competenza dei comuni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i quali non sia intervenuto il provvedimento di concessione del beneficio ai sensi del decreto del Ministro per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n. 306.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, e 16, comma 2, relative ai minori in affidamento presso terzi, si applicano per le domande per l'assegno per il nucleo familiare relative all'anno 2001.

4. L'assegno di maternità di cui all'articolo 66 della legge n. 448 del 1998 può essere richiesto, per i figli nati entro la data del 30 giugno 2000, dal soggetto, cittadino italiano residente, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, *e* comma 3, alle condizioni ivi previste, sempre che l'assegno spetti ai predetti soggetti e non sia già stato concesso alla madre ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda è presentata al comune di residenza del richiedente nel termine perentorio di cui all'articolo 13, ovvero, se detto termine è spirato, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. In sede di prima attuazione, la domanda per l'assegno di maternità, per gli eventi di cui agli articoli 2, comma 3, e 10, comma 2, del presente regolamento può essere comunque presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 dicembre 2000

Il Ministro per la solidarietà sociale
TURCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 36

Allegato A

1. Ai fini della riparametrazione dei valore della situazione economica per un nucleo familiare con composizione diversa da quello posto a base negli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 o per il quale debbano applicarsi le maggiorazioni di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si procede come segue:
a) si pone il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come denominatore costante per ottenere la nuova scala riparametrata;
b) il valore della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, corrispondente al numero dei componenti effettivi del nucleo e alle maggiorazioni previste nella Tabella medesima, è diviso per il valore della scala di equivalenza corrispondente al numero dei componenti del nucleo base;
c) il valore così ottenuto, arrotondato al centesimo (arrotondamento al centesimo superiore nel caso in cui il millesimo è uguale o superiore a 5), è moltiplicato per il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo base previsto dagli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come rideterminato per gli anni successivi al 1999 sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le seguenti formule:

"assegno per il nucleo familiare:

$$\frac{\text{(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)*}}{2{,}85} \times 36.000.000 \text{ (e successive rivalutazioni ISTAT)}$$

assegno di maternità:

$$\frac{\text{(valore scala eq. D.lgs 109 + eventuali maggiorazioni)*}}{2{,}04} \times 50.000.000 \text{ (e successive rivalutazioni ISTAT)}$$

(*) il valore della divisione deve essere arrotondato al centesimo

d) l'assegno è concesso, nella misura stabilita dagli articoli 65 e 66 della legge, se il valore della situazione economica del nucleo familiare, determinato secondo i criteri di cui al successivo punto 2, non è superiore al valore dell'indicatore della situazione economica risultante dall'operazione di cui alla lettera c).

2. Il valore dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare, da confrontare con i valori di cui agli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998, come riparametrati ai sensi del precedente punto 1, è calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Ai fini della determinazione del patrimonio del nucleo e della misura degli assegni, si osservano i seguenti criteri unificati:

a) nel patrimonio immobiliare non è calcolata l'abitazione di proprietà nella quale risiede il nucleo familiare;
b) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia, riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000;
c) l'indicatore della situazione patrimoniale (mobiliare e immobiliare) è assunto per il venti per cento dei restanti valori patrimoniali;
d) per la determinazione della misura degli assegni, si osserva la seguente procedura di calcolo:

1. assegno per il nucleo familiare:
   A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali
   B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base
   C. beneficio mensile di legge per intero
   D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,85
   E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)

F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B

(*) valore arrotondato al centesimo

il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. valore della situazione economica per l'attribuzione dell'assegno in misura intera = F – (26 x C)
H. beneficio mensile intero: indicare il valore di C se il valore di A è uguale o inferiore al valore di G
I. beneficio mensile in misura ridotta: indicare il valore di (F-A)/26, se il valore di A è superiore al valore di G
L. 13^ mensilità: indicare il valore di H/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso nella misura intera; oppure, indicare il valore di I/12 x numero di mesi per i quali si ha diritto all'assegno, nel caso di assegno mensile concesso in misura ridotta

2. assegno di maternità:
A. indicatore della situazione economica del nucleo familiare: somma dei valori dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale, assunto nella misura dei venti per cento dei valori patrimoniali
B. valore annuo della situazione economica prevista dalla legge per il nucleo base
C. beneficio complessivo di legge per intero, moltiplicato per il numero figli nati (o affidati o adottati dal 1° luglio 2000)
D. parametro della scala di equivalenza per il nucleo base: 2,04
E. somma dei parametri correttivi (composizione del nucleo e maggiorazioni, secondo la scala di equivalenza di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998)
F. valore annuo della situazione economica di legge riparametrata = (E / D)* x B

(*) valore arrotondato al centesimo

il beneficio può essere concesso se il valore di A non è superiore al valore di F;
per la sua determinazione si procede come di seguito:

G. trattamento previdenziale o economico di maternità complessivo già spettante o percepito nel periodo di astensione obbligatoria
H. beneficio complessivo da attribuire: C – G.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (in *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, s.o.), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti). — (Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'articolo 49, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)» (in *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, s.o), è il seguente:

«Art. 49 *(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità. —* 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1° luglio 2000, per i quali è riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001, di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'art. 55, comma 1, lettere *o)* e *s)*, nonché degli oneri derivanti dall'art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

a) per i datori di lavoro:

1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 percento;

2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera *b).*

6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.

9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

10. Restano ferme le disposizioni dell'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8, sono rivalutati al 1º gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

12. A decorrere dal 1º luglio 2000, l'assegno di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1º luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

13. Con i decreti di cui al comma 14, sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.

14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dei lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.

15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Il testo degli articoli 65 e 66, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (in *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, s.o.», è il seguente:

«Art. 65 *(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).* — 1. Con effetto dal 1º gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1, è concesso dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1, l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.».

«Art. 66 *(Assegno di maternità)*. — 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

1-*bis*. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1, risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.

5-*bis*. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni, è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo».

— Il decreto 15 luglio 1999, n. 306, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144» ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1999, n. 209, s.o.

— Il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate» (in *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 2000, n. 118), è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e dei relativi decreti attuativi, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino all'emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 3, del decreto, legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'articolo 2 del presente decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'approvazione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dall'art. 4 del presente decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante «Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1998, n. 90.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» (in *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Note all'art. 1, comma 3:

— Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 5, della legge 11 dicembre 1990, n. 379 recante «Indennità di maternità per le libere professioniste» (in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1990, n. 293), è il seguente:

«Art. 5 *(Copertura degli oneri).* — 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.».

Note all'art. 2, comma 1:

— Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» (in *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.), è il seguente:

«Art. 9 *(Carta di soggiorno).* — 1. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.

2. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.

3. La carta di soggiorno è rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. 380 nonché, limitatamente ai delitti non colposi, all'art. 381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro il rifiuto dei rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

4. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a) fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;

c) accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;

d) partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992.

5. Nei confronti del titolare della carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.».

Note all'art. 2, comma 3, lettera a):

— Per il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

Note all'art. 2, comma 3, lettera b):

— Il testo dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (in *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1983, n. 133, S.O.), è il seguente:

«Art. 44. — I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *c)* l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.».

— Il testo dell'art. 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 recante «Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (in *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1977, n. 343), è il seguente:

«Art. 6. — Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.».

— Il testo dell'art. 39-*quater*, primo comma, lettera *a)*, della citata legge n. 184 del 1983, è il seguente:

«Art. 39-*quater*. — 1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'art. 6, primo comma della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;».

Nota all'art. 2, comma 4:

— L'art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, recante «Tutela delle lavoratrici madri» (in *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1972, n. 14), recita testualmente:

«Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.».

Nota all'art. 2, comma 6:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 recante «Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1972, n. 94.

Note all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare» (in *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1995, n. 190, S.O), è il seguente:

«Art. 2 *(Armonizzazione). — (Omissis).*

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera *a)*, dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 27 maggio 1998 recante «Estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo familiare» (in *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1998, n. 171), è il seguente:

«Art. 1 (*Destinatari dell'assegno in caso di parto). —* 1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle iscritte alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto, in caso di parto, un assegno, una volta tanto, calcolato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Dal beneficio sono escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme obbligatorie e le pensionate.

2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto a condizione che, nei confronti delle lavoratrici interessate, risultino attribuite tre mensilità della contribuzione dello 0,5 per cento, di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori la data dell'evento.».

Nota all'art. 5, comma 1, lettera a):

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 1, lettera b):

— L'art. 25, quinto comma, della citata legge n. 184 del 1983, recita testualmente:

«Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.».

Nota all'art. 5, comma 1, lettera c):

— Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

Nota all'art. 5, comma 3.

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 6, comma 1:

— Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 4:

— Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nella nota all'art. 5, comma 1, lettera *c).*

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7, comma 4:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, abrogata dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recava «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 recante «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1998, n. 275.

Nota all'art. 7, comma 4, lettera c):

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8, comma 1:

— Il testo dell'art. 10, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» (in *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1997, n. 5, S.O.), è il seguente:

«Art. 10 *(Informazioni rese al momento della raccolta).* — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera *e)*, e 14, comma 1, lettera *d).*

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.».

Note all'art. 8, comma 5:

— Il testo dell'art. 22, della citata legge n. 675 del 1996, è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-*bis.* Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzata ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-*bis.* Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h).* Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.».

— Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici» (in *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1999, n. 113), è il seguente:

«Art. 4 *(Operazioni eseguibili).* — 1. Rispetto ai dati la cui disponibilità è essenziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, i soggetti pubblici sono autorizzati a svolgere unicamente le operazioni di trattamento strettamente necessarie al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi esercitati anche su richiesta di altri soggetti.

2. Le operazioni di raffronto tra dati, nonché i trattamenti di dati ai sensi dell'art. 17 della legge, sono effettuati solo con l'indicazione scritta dei motivi.

3. In ogni caso, la diffusione dei dati, nonché le operazioni e i trattamenti di cui al comma 2, se effettuati utilizzando banche dati di diversi titolari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

4. Resta fermo il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute sancito dall'art. 23, comma 4, della legge.».

Nota all'art. 8, comma 6:

— Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9, comma 1:

— Per il titolo del citato decreto legislativo n. 130 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

— Per i testi degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10, comma 1:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 10, comma 2, lettera a):

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286/1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

Note all'art. 10, comma 2, lettera b):

— Per il testo dell'art. 44, primo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

— Per il testo dell'art. 6, comma 1, della citata legge n. 903 del 1997, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

— Per il testo dell'art. 39-*quater,* primo comma, lettera *a),* della citata legge n. 184 del 1983, si veda note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

Nota all'art. 10, comma 4:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11, comma 1, lettera a):

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 11, comma 1, lettera b):

— Per il testo dell'art. 25, quinto comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 5, comma 1, lettera *b).*

Nota all'art. 11, comma 1. lettera c):

— Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

Nota all'art. 11, comma 3:

— Per il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si veda nelle note all'art. 2, comma 1.

Nota all'art. 12, comma 1:

— Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 12, comma 2:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 12, comma 5:

— Per il testo dell'art. 44, terzo comma, della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

Note all'art. 13, comma 4:

— Per il titolo della legge n. 15 del 1968, e successive modificazioni, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.

— Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 488 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 13, comma 5:

— Per il testo dell'art. 13, comma 2, della citata legge n. 1204 del 1971, si veda nelle note all'art. 2, comma 4.

Note all'art. 13, comma 6:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.

— Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.

Note all'art. 14, comma 1:

— Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14, comma 2:

— Per il testo dell'art. 44 della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 2, comma 3, lettera *b).*

— Il testo dell'art. 2, della citata legge n. 184 del 1983, è il seguente:

«Art. 2. — Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.».

Nota all'art. 14, comma 3:

— Per il titolo della legge n. 15 del 1968, si veda nelle note all'art. 7, comma 4.

Nota all'art. 15, comma 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132.

— Il testo dell'art. 333 del codice civile è il seguente:

«Art. 333. — Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui la residenza familiare.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.».

Nota all'art. 16, comma 2:

— Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 184 del 1983, si veda nelle note all'art. 14, comma 2.

Nota all'art. 16, comma 3:

— Il testo dell'art. 414 del codice civile, è il seguente:

«Art. 414. — Persone che devono essere interdette.

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, devono essere interdetti.».

Nota all'art. 16, comma 5:

— Per il testo dell'art. 65 della citata legge n. 448 del 1998, si veda in note alle premesse.

Nota all'art. 17, comma 1:

— Il testo dell'art. 4, del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130 del 2000, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva unica).* — 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, a norma della *legge 4 gennaio 1968, n. 15,* e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'art. 2, ancorché l'ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'art. 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal *decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,* come modificato dal *decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,* o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio. L'I.N.P.S., sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato *standard* e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'I.N.P.S. fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l'indicatore medesimo, con le modalità previste dall'art. 2. Il tracciato *standard* e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla Presidenza medesima.

4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l'I.N.P.S. e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

5. *(Abrogato).*

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l'I.N.P.S. e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L'I.N.P.S. utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati.

8. Nell'ambito della direttiva annuale impartita dal Ministro delle finanze per la programmazione dell'attività d'accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa.».

Note all'art. 17, comma 2:

— Il testo dell'art. 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, è il seguente:

«Art. 4 *(Famiglia anagrafica).* — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.».

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17, comma 3:

— Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, è la seguente:

«Tabella 2 — La scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.».

Nota all'art. 18, comma 3:

— Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 1.

Nota all'art. 18, comma 5:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 18, comma 6:

— Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 1.

Nota all'art. 19, comma 1:

— Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 19, comma 2:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 49 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 21, comma 3:

— Per il testo dell'art. 22 della citata legge n. 675 del 1996, si veda nelle note all'art. 8, comma 5.

— Per il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 135 del 1999, si veda nelle note all'art. 8, comma 5.

Nota all'art. 22, comma 1:

— Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 23, comma 1:

— L'art. 82 della citata legge n. 448 del 1998, recita testualmente:

«Art. 82 *(Applicazione della legge).* — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.».

— Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 24, comma 1:

— Per il titolo del decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 24, comma 2:

— Per il titolo del citato decreto ministeriale n. 306 del 1999, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 24, comma 4:

— Per il testo dell'art. 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'allegato A, *comma 1:*

— Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Per la tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note all'art. 17, comma 3.

Note all'allegato A, *comma 2:*

— Per il testo degli articoli 65 e 66 della citata legge n. 448 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 recante «Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1999, n. 161. Il testo degli articoli 3 e 4 è il seguente:

«Art. 3 *(Criteri di valutazione della situazione reddituale).* — 1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;

b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;

d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6;

b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera *a)*;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera *a)*;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera *a)* ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie, in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze fmali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortarnenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera *a)*;

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera *a)*, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera *e)*.

3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

5. Dal valore dell'indicatore della situazione reddituale, come determinata ai sensi del comma 1, si detrae l'importo di L. 2.500.000 se il nucleo familiare risiede in un'abitazione locata. Tale detrazione è elevata a L. 3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano nel comune di residenza immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale, ovvero posseggano, nel comune di residenza, quote di immobili utilizzati a titolo gratuito esclusivamente da altri.».

«Art. 4 *(Criteri di valutazione della situazione patrimoniale). —* 1. Gli enti erogatori possono integrare l'indicatore della situazione reddituale, come definito dall'art. 3, comma 1, con la situazione patrimoniale di ciascun componente del nucleo familiare, considerando a tal fine i seguenti valori patrimoniali:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati;

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, comini 2, 3 e 4.

2. I valori patrimoniali di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

3. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare ed immobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a lire 50 milioni, elevata a lire 70 milioni qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà.

4. L'importo così determinato è moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall'ente erogatore, entro il valore massimo di 0,20.

5. Gli enti erogatori possono stabilire coefficienti di valutazione differenziati rispettivamente per la componente mobiliare ed immobiliare.».

— Per il titolo del decreto legislativo n. 109 del 1998, si veda nelle note alle premesse.

01G0157

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 1057ª seduta pubblica per martedì 10 aprile 2001, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

01A3912

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2001.

Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'anno 2001 delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di agevolazioni alle imprese.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 47, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che «I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazioni alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'articolo 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1999, di definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dei criteri di riparto, per l'anno 2000, delle risorse relative alle agevolazioni alle imprese conferite alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000 recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 recante: «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000 recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle disponibilità giacenti al 30 giugno 2000 sul fondo rotativo istituito presso l'ISVEIMER dalla legge n. 60/1965»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2000 recante: «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle risorse giacenti al 30 giugno 2000 sul conto corrente 22027 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, relativo al fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche», ed in particolare l'art. 2, comma 2, che determina le percentuali di riparto tra le regioni, a decorrere dall'anno 2001, delle risorse individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la proposta formulata dalla Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2001, in ordine ai criteri per il riparto delle risorse destinate alle regioni per l'anno 2001, in materia di agevolazioni alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000 recante delega al Ministro per la funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l'attuazione della legge n. 59 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il presente decreto definisce i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l' esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 recante: «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», relativamente all'esercizio 2001.

Art. 2.

Agevolazioni alle imprese

1. Salvo quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Tali percentuali corrispondono alla media aritmetica delle percentuali dei seguenti parametri:

a) distribuzione percentuale tra le regioni dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse alle imprese nel periodo 1997-1999;

b) distribuzione percentuale tra le regioni dell'ammontare complessivo delle agevolazioni di cui al punto *a)* incrementato dall'ammontare complessivo delle agevolazioni concesse alle imprese nello stesso periodo con riferimento al fondo di garanzia di cui all'art. 1 della legge n. 341/1995.

Art. 3.

Fondi di rotazione

1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese relative ai fondi di rotazione, ad eccezione del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985, sono ripartite tra le singole regioni secondo le stesse percentuali di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto.

2. I rientri per cessazione o recupero della quota impegnata sono assegnati alla regione di localizzazione dell'impresa assegnataria.

Art. 4.

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui legge n. 49/1985

1. Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese relative al fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985 sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto.

2. Tali percentuali corrispondono alla media ponderata delle percentuali dei seguenti parametri *a)* e *b),* cui viene attribuito rispettivamente un peso pari al 70% ed al 30%:

a) distribuzione percentuale tra le regioni dell'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle cooperative nel periodo 1987-1999;

b) distribuzione percentuale tra le regioni del numero degli addetti in cooperative al 31 dicembre 1999.

Art. 5.

Agevolazioni per i settori commercio ed energia

1. Con gli stessi criteri di cui all'art. 2 si procede al riparto delle risorse relative ad agevolazioni per il settore del commercio.

2. Per le risorse relative ad agevolazioni per il settore energia, resta fermo il criterio di riparto e la quantificazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante: «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di energia, miniere e risorse geotermiche».

Roma, 2 marzo 2001

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 342

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Regioni	Percentuali
Piemonte	8,920
Valle d'Aosta	0,129
Lombardia	18,830
Trentino-Alto Adige	0,578
Veneto	11,527
Friuli-Venezia Giulia	1,515
Liguria	1,857
Emilia Romagna	10,206
Toscana	7,750
Umbria	1,632
Marche	3,685
Lazio	2,607
Abruzzo	2,690
Molise	0,536
Campania	8,561
Puglia	6,796
Basilicata	1,536
Calabria	2,153
Sicilia	4,347
Sardegna	4,145

TABELLA *B*

RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALLA LEGGE N. 49/1985.

Regioni	Percentuali
Piemonte	5,26
Valle d'Aosta	0,06
Lombardia	11,64
Provincia di Trento	0,48
Provincia di Bolzano	0,25
Veneto	9,08
Friuli-Venezia Giulia	1,28
Liguria	1,56
Emilia Romagna	42,51
Toscana	7,97
Umbria	3,44
Marche	4,29
Lazio	4,19
Abruzzo	1,59
Molise	0,20
Campania	1,79
Puglia	1,52
Basilicata	0,40
Calabria	0,24
Sicilia	1,51
Sardegna	0,74

01A3814

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2001.

Schema di conservazione dei residui di stanziamento relativi all'esercizio 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *b), e)* ed *f)*, della legge del 23 agosto 1988, n. 400;

Visti la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvati, rispettivamente, con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, e, in particolare, l'art. 3, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, esamina lo stato di attuazione dei programmi in corso, ai fini della proposta di conservazione in bilancio, come residui, delle somme già stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla fine dell'esercizio;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, in particolare, l'art. 2;

Vista la direttiva 16 gennaio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1998, concernente disposizioni in materia di formazione dei residui di stanziamento emanata in relazione alle esigenze di contenimento della spesa e di stabilizzazione e consolidamento della finanza pubblica ed al fine anche di dare maggiore certezza al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di definire in modo uniforme per tutte le amministrazioni dello Stato principi, obiettivi e modalità per l'accertamento dei residui di stanziamento;

Considerato che la direttiva medesima, prevede, tra l'altro, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sottopone annualmente al Consiglio dei Ministri un prospetto contenente lo schema di conservazione dei residui e che tale schema, complessivamente, dovrà comunque realizzare l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale fissata dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, calcolata sulle somme astrattamente conservabili per l'intero bilancio dello Stato;

Considerata l'opportunità di escludere dall'obiettivo di riduzione dei residui di stanziamento le dotazioni relative alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti di impegno, al potenziamento delle forze di polizia, agli oneri di personale nonché ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi dell'anno 2000, in relazione alla concreta impossibilità di utilizzo entro l'esercizio;

Considerata altresì l'opportunità di consentire, per particolari esigenze di talune amministrazioni, il superamento della percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento, con corrispondente compensazione a carico di altre amministrazioni, in modo da assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di mantenere i residui di stanziamento per l'intero bilancio dello Stato entro la percentuale medesima;

Visto il prospetto sottoposto al Consiglio dei Ministri dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente lo schema di conservazione dei residui dell'esercizio 2000, con il quale viene realizzato l'obiettivo di mantenere i residui entro la percentuale dell'80 per cento;

Vista l'approvazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001 del detto schema di conservazione dei residui di stanziamento;

Delibera:

È stabilita nell'80 per cento, globalmente per l'intero bilancio dello Stato, la percentuale massima di conservazione dei residui di stanziamento al 31 dicembre 2000, con esclusione degli stanziamenti relativi alle aree depresse, alla cooperazione allo sviluppo, all'esecuzione di accordi internazionali, al federalismo amministrativo, ai limiti di impegno, ai provvedimenti legislativi pubblicati negli ultimi quattro mesi del 2000, nonché agli oneri di personale ed a quelli relativi al potenziamento delle forze di polizia, secondo le indicazioni della direttiva del 16 gennaio 1998, recepite nel prospetto concernente lo schema di conservazione dei residui medesimi predisposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le amministrazioni potranno individuare gli importi da conservare per ciascun capitolo in maniera da assicurare, in ogni caso, complessivamente la detta percentuale, con eventuali compensazioni a carico di altre amministrazioni.

In assenza di indicazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà alla decurtazione lineare, nella misura indicata, di tutti i residui di stanziamento conservabili, con eliminazione prioritaria di quelli più remoti.

I decreti di accertamento dei residui saranno emanati sulla base dei criteri innanzi richiamati.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: AMATO

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 310

CONSERVAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO AL 1° GENNAIO 2001
(in miliardi di lire)
(Al netto delle regolazioni contabili)

MINISTERO	Esercizi pregressi	Disponibilità competenza 2000	TOTALE	% COMPOS.	RICHIESTA AMM.NE	% CONSERV.	Somme da eliminare minimo 20%(A)
	(a)	(b)	(1 = a+b)	(2)	(3)	(4 = 3/1)	(5=20% di (1)
TESORO, BILANCIO E P.E.	3.013,1	5.188,6	8.201,7	51,8	5.998,3	73,1	1.640,3
FINANZE	313,4	231,5	544,9	3,4	544,9	100,0	109,0
GIUSTIZIA	184,3	211,5	395,8	2,5	392,6	99,2	79,2
AFFARI ESTERI	-	14,9	14,9	0,1	14,9	100,0	3,0
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	0,7	0,7	0,0	0,6	85,7	0,1
INTERNO	8,3	697,9	706,2	4,5	98,3	13,9	141,2
LAVORI PUBBLICI	194,4	654,4	848,8	5,4	830,9	97,9	169,8
TRASPORTI	513,6	685,4	1.199,0	7,6	1.142,3	95,3	239,8
COMUNICAZIONI	2,0	10,0	12,0	0,1	7,0	58,3	2,4
DIFESA	52,1	113,6	165,7	1,0	140,0	84,5	33,1
POLITICHE AGRICOLE	300,5	485,5	786,0	5,0	785,6	99,9	157,2
INDUSTRIA	59,8	229,5	289,3	1,8	289,3	100,0	57,9
LAVORO	44,8	279,0	323,8	2,0	320,0	98,8	64,8
COMMERCIO ESTERO	-	20,5	20,5	0,1	20,5	100,0	4,1
SANITA'	467,5	1.169,6	1.637,1	10,3	1.636,9	100,0	327,4
BENI E ATTIVITA' CULT.	3,7	26,2	29,9	0,2	29,9	100,0	6,0
AMBIENTE	13,7	160,6	174,3	1,1	173,1	99,3	34,9
UNIVERSITA'	84,9	395,8	480,7	3,0	480,7	100,0	96,1
TOTALE GENERALE	**5.256,1**	**10.575,2**	**15.831,3**	**100,0**	**12.905,8**	**81,5**	**3.166,3**

(A) Con possibiltà di variazioni compensative tra amministrazioni

01A3707

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 13 febbraio 2001.

Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2000 recante la delega delle funzioni in materia di coordinamento della protezione civile e di organizzazione, funzionamento e attività del Servizio sismico nazionale, al Ministro dell'interno;

Considerata la necessità di definire un modello nazionale di piano sanitario da adottare nelle emergenze di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c),* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da consentire il coordinamento razionale ed efficiente degli interventi di soccorso utilizzando personale e strutture provenienti da enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio italiano;

Visto il decreto repertorio n. 1073 del 16 aprile 1996 che istituisce presso il Dipartimento della protezione civile un gruppo di lavoro per gli interventi sanitari connessi a catastrofi naturali;

Ritenuto valido il contenuto del documento «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi» elaborato dal suddetto gruppo di lavoro in quanto rispondente alle esigenze di articolare la catena straordinaria dei soccorsi sanitari con il sistema sanitario di emergenza/urgenza territoriale;

Vista la nota del 18 gennaio 2000 con la quale il gruppo interregionale permanente per l'emergenza sanitaria ha approvato all'unanimità il documento riguardante l'organizzazione di soccorsi sanitari nelle catastrofi;

Vista la nota N. DPSVI ES-D/986 del 12 luglio con la quale il Ministero della sanità, dopo aver sentito il gruppo di lavoro sui temi dell'emergenza-urgenza sanitaria costituito presso il Dipartimento professioni sanitarie risorse umane e tecnologiche, esprime parere favorevole sui contenuti del documento;

Vista la delibera della conferenza unificata che nella seduta del 23 novembre 2000 ha espresso l'intesa sul testo del documento riguardante le modalità organizzative dei soccorsi sanitari in situazioni di maxi-emergenza;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello di pianificazione sanitaria che dovrà essere messo in atto per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso contenuto nel testo allegato al presente decreto recante il titolo «Criteri di massima sull'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi».

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2001

Il Ministro: BIANCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 299

01A3709

DECRETO 28 marzo 2001.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Legnago, in provincia di Verona, in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 20 marzo 2001 che ha causato il parziale crollo della sede della scuola media statale Cavalcaselle.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 20 marzo 2001 un incendio ha causato la parziale distruzione della sede della scuola media statale Cavalcaselle, nel comune di Legnago, in provincia di Verona, determinando il decesso di una studentessa e l'intossicazione di numerosi studenti, docenti e personale delle strutture di soccorso;

Considerato che l'incendio ha determinato il crollo parziale dell'edificio scolastico e la parziale distruzione di gran parte dell'arredo e delle attrezzature didattiche dell'istituto, pregiudicando il regolare proseguimento delle attività in prossimità della conclusione dell'anno scolastico in corso;

Considerato che a fronte di tale emergenza si è determinata una situazione di grave crisi, impedendo il normale svolgimento delle attività didattiche e il rapido ripristino delle condizioni di normalità;

Vista la relazione fornita dal Ministro della pubblica istruzione, nella quale viene evidenziata l'esigenza di un intervento straordinario e tempestivo, al fine di non pregiudicare definitivamente il regolare proseguimento dell'attività didattica;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di concorrere con l'amministrazione comunale di Legnago, a realizzare il più celere ripristino della normale attività didattica;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2001 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 luglio 2002 lo stato di emergenza nel territorio del comune di Legnago per gli interventi urgenti finalizzati alla ripresa dell'attività didattica ed al ripristino dell'edificio scolastico danneggiato dall'incendio verificatosi il 20 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

01A3588

ORDINANZA 19 marzo 2001.

Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3114).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Vista l'ordinanza n. 2322/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 1993, concernente interventi urgenti a favore dei soggetti danneggiati dall'attentato dinamitardo verificatosi in Firenze il giorno 27 maggio 1993;

Vista la nota del prefetto di Firenze del 4 agosto 2000, nella quale viene rappresentata l'esigenza di assicurare agli operatori economici della zona oggetto dell'attentato provvidenze che ne riducano i danni conseguenti alla chiusura della viabilità per interventi di ripristino;

Considerato che con l'art. 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è stato riconosciuto il principio che contributi pubblici possano essere erogati a favore di operatori economici la cui attività è stata danneggiata per interruzione prolungata della viabilità dovuta ad eventi calamitosi;

Vista l'ordinanza n. 2787, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito delle calamità che hanno colpito il territorio della regione Campania nel maggio 1998;

Ritenuto di prorogare anche per l'anno 2001 i benefici previsti, a favore dei comuni danneggiati, dall'art. 5, comma 5, della legge n. 226/1999, anche in adesione ad impegni assunti dal Governo in sede parlamentare;

Vista l'ordinanza n. 2847 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998 e successive modificazioni, da ultimo l'ordinanza n. 3098 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, concernenti interventi urgenti a seguito dell'evento sismico del 9 settembre 1998 che ha interessato in particolare il territorio della regione Basilicata;

Visto l'esito del completamento degli accertamenti tecnici disposto dall'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999, che individua altri comuni della regione Basilicata con danni superiori alla soglia stabilita dall'art. 2, comma 2, della medesima legge ai quali, conseguentemente, devono essere estesi i benefici di cui allo stesso comma, come prorogati per l'anno 2000 dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 3028 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301, del 24 dicembre 1999;

Vista l'ordinanza n. 3108 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2001, concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana;

Considerate le esigenze rappresentate dal commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001 di integrare le disposizioni della medesima ordinanza al fine di rendere più efficace l'azione della struttura commissariale;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. È assegnata al prefetto di Firenze la somma di lire 1 miliardo per interventi a favore degli operatori economici la cui attività ha sede in via Lambertesca o in via dei Georgofili in Firenze, finalizzati a ridurre i danni conseguenti alla chiusura delle suddette strade per interventi di ripristino conseguenti agli eventi del - maggio 1993.

2. Il prefetto di Firenze individua i soggetti beneficiari e stabilisce l'entità dei contributi, nei limiti dello stanziamento assegnato al comma 1, tenendo conto della effettiva riduzione dell'attività, della sua estensione temporale, nonché dei costi fissi di gestione.

3. All'onere per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa fronte con la disponibilità dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 (fondo della protezione civile) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

1. All'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3049 del 31 marzo 2000, le parole «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2001».

Art. 3.

1. Ai comuni di Calvera, Chiaromonte e Teana che, in conseguenza dell'evento sismico del 9 settembre 1998, superano la soglia di danneggiamento stabilita dall'art. 2, comma 2, della legge n. 226/1999, si estendono i benefici di cui allo stesso comma per gli anni 1999 e 2000.

2. La regione Basilicata provvede a trasferire ai comuni le seguenti somme complessive:

comune di Calvera L. 237.223.355;

comune di Chiaromonte L. 521.053.493;

comune di Teana L. 287.736.238.

3. All'onere si fa fronte con le residue disponibilità di cui agli stanziamenti precedentemente destinati allo scopo e ammontanti a L. 96.151.035 e per la rimanente somma, con la disponibilità di cui all'art. 4 della legge n. 226/1999.

Art. 4.

1. Il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001 è autorizzato anche a provvedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche, a valere sulle disponibilità finanziarie della medesima ordinanza.

2. Il commissario di cui al comma 1 è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse assegnate per le spese generali di funzionamento della struttura commissariale, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione di esperti.

3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3108/2001 dopo le parole «di distacco» sono aggiunte le seguenti «nonchè prescindendo dalle autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3424

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 marzo 2001.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000, commemorative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2001, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 1.000, commemorative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000, commemorative del 400° anniversario della morte di Giordano Bruno, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 gennaio 2001, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 23 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A3453

DECRETO 15 marzo 2001.

Emissione del dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente il riassetto organizzativo del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 2000, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 2001;

Considerato che occorre autorizzare la terza emissione della serie triennale celebrativa della lira in vista dell'euro;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere un dittico di monete d'argento da L. 1, terza emissione della serie triennale «Storia della lira» da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche del dittico di monete di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

1ª moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1946

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	lire	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	1	29	835	3 ‰	11	0,055

2ª moneta – riproduzione di moneta da L. 1 del 1951

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	lire	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	1	24	835	3 ‰	6	0,03

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle suddette monete sono così determinate:

1ª moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1946

sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con profilo di testa femminile, a simbolo della Repubblica; in giro leggenda «Repubblica italiana»; in basso il nome dell'autore «Romagnoli» e dell'incisore «P.G. Inc»; sul bordo esterno scritta circolare «Repubblica italiana» e nome dell'incisore della riproduzione «Inc. Cassol»;

sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con un'arancia e foglie; sotto, a sinistra «1946», al centro «L. 1» e a destra «R»; sul bordo esterno decorazioni di foglie centrate in alto da «2001» e in basso da «L.1»;

sul contorno: godronatura continua.

2ª moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1951

sul dritto: al centro riproduzione della moneta originale con raffigurazione di una bilancia; sotto il nome dell'autore «Romagnoli»; intorno leggenda «Repubblica Italiana»; sul bordo esterno scritta circolare «Repubblica Italiana»; in basso il nome dell'incisore della riproduzione «Cassol Inc.» e tre stelle;

sul rovescio: al centro riproduzione della moneta originale con il numero «1» centrale, la data «1951» a sinistra e la cornucopia a destra; sotto la data «R»; sul bordo esterno in giro decorazione con pampini e grappoli d'uva, centrati in alto da «2001» ed in basso da «L. 1»;

sul contorno: godronatura continua.

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale, delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato è tenuto a consegnare al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica due esemplari per ogni versione delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvati i tipi delle suddette monete d'argento conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

1ª moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1946

DRITTO

ROVESCIO

2ª moneta - riproduzione di moneta da L. 1 del 1951

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 marzo 2001

p. *Il direttore generale:* ZODDA

01A3750

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Betabioptal», a base di betametasone ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel suppelemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Betabioptal, a base di betametasone, della Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in Settimo Milanese (Milano), nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito riportate: pomata oftalmica 5 g - A.I.C. n. 020305037 e collirio 5 ml - A.I.C. n. 020305049, risulta classificata in classe B);

Vista la domanda del 28 marzo 2000, con la quale Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., ha chiesto la riclassificazione in classe «C», della specialità medicinale Betabioptal, nelle forme farmaceutiche e confezioni: pomata oftalmica 5 g e collirio 5 ml;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 maggio 2000, rettificata nella seduta del 21 novembre 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe «C», della specialità medicinale Betabioptal, della Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., nelle forme farmaceutiche e confezioni: pomata oftalmica 5 g, e collirio 5 ml;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata BETABIOPTAL, a base di betametasone della Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in Settimo Milanese (Milano), nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito specificate: pomata oftalmica 5 g - A.I.C. n. 020305037, e collirio 5 ml - A.I.C. n. 020305049, è classificata in classe «C», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 110

01A3548

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2001.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Fluomix Same», a base di fluocinolone acetonide ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel suppelemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Fluomix Same, a base di fluocinolone acetonide della Savoma Medicinali S.p.a., con sede in Parma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: lozione g 30, 0,025% - A.I.C. n. 022157059, risulta classificata in classe «B»;

Vista la domanda del 14 giugno 2000, con cui la Savoma Medicinali S.p.a. ha chiesto la riclassificazione in classe «C», della specialità medicinale denominata Fluomix Same, nella confezione: lozione g 30, 0,025%;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 20 settembre 2000, con la quale viene espresso

parere favorevole alla riclassificazione in classe «C», della specialità medicinale Fluomix Same, nella confezione: lozione g 30, 0,025%;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata FLUOMIX SAME, a base di fluocinolone acetonide della Savoma medicinali S.p.a., con sede in Parma, nella forma farmaceutica e confezione di seguito specificata: lozione g 30, 0,025% - A.I.C. n. 022157059, è classificata in classe «C», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 109

01A3547

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2001.

Riclassificaszione della specialità medicinale denominata «Cabaser», a base di cabergolina ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento nll'art. 7 che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8 comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 36 comma 8;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all'art. 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata Cabaser, a base di Carbergolina, della Pharmacia & Upjohn, S.p.a. con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezioni di seguito riportate: 20 compresse 1 mg, A.I.C. n. 031128010, 20 compresse 2 mg, A.I.C. n. 031128022, e 16 compresse 4 mg, A.I.C. n. 031128034, risulta classificata in classe «C»;

Vista la domanda del 22 dicembre 1999, integrata con nota del 4 aprile 2000, con la quale la Pharmacia & Upjohn, S.p.a., ha chiesto per la specialità medicinale Cabaser, nelle confezioni di seguito indicate, l'ammissione alla rimborsabilità dal Servizio sanitario nazionale, proponendo contestualmente l'attribuzione dei seguenti prezzi al pubblico:

A.I.C.	Confezione	Prezzo al pubblico
031128010	20 compresse da 1 mg	104.900
031128022	20 compresse da 2 mg	167.900
031128034	16 compresse da 4 mg	268.700

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 maggio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe: «A», della specialità medicinale denominata Cabaser, nella forma farmaceutica e confezioni: 20 compresse 1 mg, 20 compresse 2 mg, e 16 compresse 4 mg;

Rilevato che non è possibile calcolare il prezzo medio europeo della specialità Cabaser, secondo la procedura ordinaria, ai sensi della delibera C.I.P.E. del 26 febbraio 1998;

Vista la necessità, di ricorrere alla competente Commissione, ex decreto ministeriale 17 luglio 1998, per la sua determinazione, in forza di quanto deliberato dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 29 novembre 2000, con cui è stato contrattato il prezzo di vendita al pubblico della specialità medicinale Cabaser nelle confezioni ed alle condizioni indicate nella parte dispositive;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 6 dicembre 2000, con la quale è stato ratificato il parere espresso in data 29 novembre 2000 dalla Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali;

Considerata la rinuncia della Pharmacia & Upjohn, S.p.a. alla rimborsabilità della confezione 16 compresse 4 mg;

Vista la comunicazione del 1º dicembre 2000, con la quale la Pharmacia & Upjohn, S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale Cabaser, i seguenti prezzi di vendita al pubblico: L. 65.000, per la confezione 20 compresse 1 mg, e L. 129.000, per la confezione 20 compresse 2 mg, e di rinunciare alla rimborsabilità della confezione 16 compresse da 4 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata CABASER, a base di Carbergolina, della Pharmacia & Upjohn, S.p.a., con sede in Milano, nella forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 20 compresse 1 mg, A.I.C. n. 031128010; 20 compresse 2 mg, A.I.C. n. 031128022, è classificata in classe «A», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico rispettivamente di L. 65.000, I.V.A. compresa, e di L. 129.000, I.V.A. compresa.

Art. 2.

I prezzi di vendita al pubblico assegnati alle confezioni 20 compresse 1 mg, A.I.C. n. 031128010, e 20 compresse 2 mg, A.I.C. n. 031128022, non sono suscettibili di aumento annuale, essendo stato preso come specialità di riferimento il farmaco Nopar che non segue la dinamica degli aumenti annuali ai sensi della delibero C.I.P.E. del 26 febbraio 1998.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 193

01A3720

PROVVEDIMENTO 12 febbraio 2001.

Inserimento del medicinale tiopronina nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della cistinuria in associazione all'alcalinizzazione delle urine.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco dei medicinali: Epoetina Alfa e Beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); Tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); Testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); Arginina, Interferone Alfa Ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); Adenosin-Deaminasi (Adagen), Mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); Interferone Alfa Ricombinante, Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); Interferone Alfa Naturale, Interferone Alfa Ricombinante, Temozolomide (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); Octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); Trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); Ciclosporina A, Ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); Epoetina Alfa e Beta, Zinco Solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); Interferone gamma, Levocarnitina, Octreotide, Verteporfina (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); Mitotane (Lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); Ac Cis-Retinoico, Lamivudina, Micofenolato Mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000);

Atteso che, specialità medicinali a base di tiopronina, seppur registrate per altre indicazioni terapeutiche, possono costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della cistinuria in associazione all'alcalinizzazione delle urine;

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 1999, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data l'impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 19 dicembre 2000;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale tiopronina è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da cistinuria, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2001

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 194

ALLEGATO 1

Denominazione: tiopronina;

Indicazione terapeutica: cistinuria;

Criteri di inclusione: cistinuria;

Criteri di esclusione: nessuno;

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale;

Piano terapeutico: 250-3000 mg/die; dose giornaliera consigliata 1200 mg;

Altre condizioni da osservare:

le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4.

Rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento.

Art. 5.

Acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale.

Art. 6.

Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
1) Anamnesi (in particolare se si sono verificate coliche renali e con quali intervalli)	+	
2) Esami urine	+	+
3) Azotemia	+	+
4) Creatininemia	+	+
5) Ecografia renale (a sei e dodici mesi)	+	+

01A3577

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 29 dicembre 2000.

Iscrizione della sostanza attiva Calcio-Proesadione (Prohexadione Calcium) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (attuazione della direttiva 2000/50/CE).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» ed in particolare l'art. 6;

Vista la direttiva 97/57/CE, recepita con decreto ministeriale 28 novembre 1998, di modifica dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, concernente «princìpi uniformi di valutazione»;

Vista la direttiva 2000/50/CE del 26 luglio 2000 con la quale la sostanza attiva «Calcio-Proesadione» (Prohexadione Calcium) è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/50/CE con l'inserimento della sostanza attiva «Calcio-Proesadione» (Prohexadione Calcium) nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6 del decreto medesimo;

Decreta:

Art. 1.

La sostanza attiva «Calcio-Proesadione» (Prohexadione Calcium) è iscritta, fino al 1° ottobre 2010, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate in allegato.

Art. 2.

Il Ministero della sanità adotta entro il 1° gennaio 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Calcio-Proesadione» (Prohexadione Calcium).

Art. 3.

È prorogato al 1° gennaio 2002 il termine per le autorizzazioni temporanee relativa a prodotti fitosanitari contenenti «Calcio-Proesadione» (Prohexadione Calcium), per quanto attiene al processo di esame e di decisione, in applicazione dei princìpi uniformi di valutazione di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998.

Art. 4.

I provvedimenti amministrativi di cui all'art. 2 concernenti le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti «Calcio-Proesadione» (Prohexadione Calcium) insieme ad altra sostanza attiva iscritta in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono adottati nei termini previsti dalla direttiva che include tale sostanza attiva nel predetto decreto legislativo n. 194 del 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 152

ALLEGATO I

CALCIO-PROESADIONE (PROHEXADIONE CALCIUM)

1. Identità (IUPAC): Calcio-3,5-diosso-4-propionilcicloesancarbossilato.

2. Condizioni particolari:

2.1. la sostanza attiva deve avere una purezza minima di 890 g/kg;

2.2. possono essere autorizzate sole le utilizzazioni come fitoregolatore;

2.3. ai fini dell'applicazione dei princìpi uniformi dell'allegato VI, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame per il Calcio-Proesadione (Prohexadione Calcium), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal Comitato fitosanitario permanente in data 16 gennaio 2000.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 1° ottobre 2010.

01A3719

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Varesko Ljiljana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Varesko Ljiljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1977 presso la scuola statale per infermieri professionali di Pola (Croazia) della sig.ra Varesko Ljiljana, nata a Pola (Croazia), il giorno 17 luglio 1958 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Varesko Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3401

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sarson Sonja del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sarson Sonja ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska sestra» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra conseguito nell'anno 1988, presso il centro di istruzione per quadri nella sanità «Mirko Lenac» di Fiume (Croazia) della sig.ra Sarson Sonja nata a Fiume (Croazia) il giorno 21 aprile 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sarson Sonja è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3421

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Luga Alketa del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Luga Alketa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998, presso la scuola superiore «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) della sig.ra Luga Alketa nata a Elbasan (Albania) il giorno 20 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Luga Alketa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3425

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Calin Alina Cristina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Calin Alina Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di assistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di assistent medical generalist conseguito nell'anno 1994, presso la scuola post-liceale sanitaria di Craiova (Romania) della sig.ra Calin Alina Cristina nata a Craiova (Romania) il giorno 26 marzo 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Calin Alina Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3426

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Serban Dana Adriana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Serban Dana Adriana ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1992 presso la scuola post-liceale di Bucarest (Romania) della sig.ra Serban Dana Adriana nata a Bucarest (Romania) il giorno 27 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Serban Dana Adriana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3409

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Dominguez Ruiz Isabel del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dominguez Ruiz Isabel ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1991 presso l'istituto superiore di scienze mediche de l'Avana (Cuba), della sig.ra Dominguez Ruiz Isabel nata a Sagua de Tanamo Holguin (Cuba) il giorno 26 dicembre 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dominguez Ruiz Isabel è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3410

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Edattukunnel Ancy-John del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Edattukunnel Ancy-John ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing and midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing and midwifery rilasciato nel 1992 dalla school of nursing «Umamaheswara school» di Kurnool (India) alla sig.ra Edattukunnel Ancy-John nata a Kondad (India) il giorno 13 maggio 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Edattukunnel Ancy-John è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3411

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Kidangan Poulose Rosily del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kidangan Poulose Rosily ha chiesto il riconoscimento del titolo di trained nurses certificate conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di trained nurses certificate rilasciato nel 1992 dalla school of nursing del «St. John's Medical College» di Bangalore (Karnataka-India) alla sig.ra Kidangan Poulose Rosily nata a Kuttamkulam (India) il giorno 6 gennaio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kidangan Poulose Rosily è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3412

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Thadathil Betty Abraham del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thadathil Betty Abraham ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing rilasciato nel 1992 dalla scuola infermieristica dell'ospedale di Guntur (India) alla sig.ra Thadathil Betty Abraham nata a Ranny (India) il giorno 11 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thadathil Betty Abraham è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3413

DECRETO 14 marzo 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albutein».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Vista la comunicazione della ditta Grifols Italia S.p.a. datata 28 febbraio 2001;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Grifols Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

ALBUTEIN:

«5% soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone 250 ml - A.I.C. n. 029251016;

«5% soluzione per infusione endovenosa», 1 flacone 500 ml - A.I.C. n. 029251028.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 marzo 2001

Il dirigente: GUARINO

01A3549

DECRETO 21 marzo 2001.

Autorizzazione agli istituti fisioterapici ospitalieri - Istituto «Regina Elena» di Roma ad espletare le attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli istituti fisioterapici ospitalieri in data 29 dicembre 2000, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto «Regina Elena» di Roma, nuova sede Eur-Mostacciano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 13 marzo 2001 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità che prorogano l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti fisioterapici ospitalieri sono autorizzati ad espletare presso l'istituto «Regina Elena» di Roma attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite presso il complesso operatorio dell'istituto «Regina Elena» di Roma nuova sede Eur-Mostacciano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di fegato debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Santoro prof. Eugenio, direttore S.C. di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

Carlini dott. Massimo, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

Carboni dott. Fabio, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

Cosimelli dott. Maurizio, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

Graziano dott. Franco, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

Cavaliere dott. Francesco, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

D'Annibale dott. Marco, dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma;

Ettorre dott. Giuseppe dirigente medico chirurgo della divisione di chirurgia generale oncologica B dell'istituto «Regina Elena» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il commissario straordinario degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il dirigente dell'ufficio VII: BALLACCI

01A3414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 gennaio 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, unità di Siracusa. (Decreto n. 29481).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. l;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art, 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996, con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. l bilancio, foglio n. 62, con le quali sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Saldotecnica, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, della legge n. 608/1996, elaborati dall'agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. l, della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1, comma 6, lettera *c)* del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 febbraio 1999, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla divisione XI della direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in data 26 gennaio 2001, come da protocollo dello stesso.

Art. 4.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del venti per cento (art. l, comma 17, decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346).

Art. 5.

La proroga del trattamento di cui all'art. 1, comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3391

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cesari Aimone Ferroviaria, unità di Messina. (Decreto n. 29482).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 - registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 - relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 19 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 settembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° ottobre 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria addetti servizi ferrovie dello Stato applicato - a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 487 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazìom nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma, unità di Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 26 unità, su un organico complessivo di n. 487 unità.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. - è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3392

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria di Terni. (Decreto n. 29483).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 aprile 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 nvoembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 19 ottobre 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 13 ottobre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 16 settembre 2000, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 38 ore settimanali - come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria addetti servizi ferrovie dello Stato applicato, a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 487 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 2000 al 15 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, con sede in Roma, unità di Terni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 487 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cesari Aimone Ferroviaria, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3393

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e C., unità di Vanzaghello. (Decreto n. 29484).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali converito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e C, , inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 2 gennaio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 25 novembre 2000, stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 23 novembre 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate in premessa è autorizzata, limitatamente, per il periodo dal 25 novembre 2000 al 22 novembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e C., con sede in Vanzaghello (Milano), unità di Vanzaghello, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 17 unità, su un organico complessivo di n. 29 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. I.B.A.S. Di Mario De Bernardi e C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3394

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Caserta. (Decreto n. 29485).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato. trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti

dalla S.p.a. Gruppo Coin con sede in Venezia, unità di Caserta, per un massimo di 28 unità lavorative per il periodo dal 19 luglio 1999 al 18 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1999 con decorrenza 19 luglio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3395

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Perugia - via Rizzo. (Decreto n. 29486).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato. trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Perugia - via Rizzo, per un massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 5 luglio 1999 al 4 novembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 luglio 1999 con decorrenza 5 luglio 1999.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3396

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Pistoia. (Decreto n. 29487).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato. trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Pistoia, per un massimo di 10 unità lavorative, per il periodo dal 14 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1999, con decorrenza 14 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3397

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Reggio Calabria. (Decreto n. 29488).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Reggio Calabria, per un massimo di 22 unità lavorative, per il periodo dal 21 giugno 1999 al 31 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1999, con decorrenza 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3398

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma - via Appia Nuova. (Decreto n. 29489).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma - via Appia Nuova, per un massimo di 23 unità lavorative per il periodo dal 12 luglio 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1999, con decorrenza 12 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2000

Il direttore generale: DADDI

01A3399

DECRETO 29 gennaio 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, unità di Roma - viale Trastevere. (Decreto n. 29490).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Gruppo Coin, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 30 novembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 gennaio 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Coin, con sede in Venezia, unità di Roma, viale Trastevere, per un massimo di 29 unità lavorative, per il periodo dal 12 luglio 1999 al 10 ottobre 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1999, con decorrenza 12 luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il direttore generale: DADDI

01A3400

DECRETO 23 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Pian D'Arcione - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Tarquinia, già in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 5 febbraio 1998 con il quale il dott. Enrico Fiorentini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Pian D'Arcione - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Tarquinia (Viterbo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 23 settembre 1994;

Vista la lettera in data 16 ottobre 2000 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Minelli, nata a Roma il 27 luglio 1969 ed ivi residente in via Egidio Albornoz, 23, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Pian D'Arcione» società cooperativa agricola a responsabilità limitata, con sede in Tarquinia (Viterbo), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Enrico Fiorentini dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3544

DECRETO 23 febbraio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM a r.l.», in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 5 febbraio 1998 con il quale il dott. Enrico Fiorentini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM a r.l.» con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 10 dicembre 1977;

Vista la lettera in data 16 ottobre 2000 con la quale il sopramenzionato commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Minelli, nata a Roma il 27 luglio 1969 ed ivi residente in via Egidio Albornoz, 23, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento FIAM a r.l.», con sede in Viterbo, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dott. Enrico Fiorentini dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3543

DECRETO 1° marzo 2001.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze statali in materia di formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 142, comma 1;

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'art. 9 della legge n. 236/1993, che istituisce il fondo di rotazione per l'acceso al fondo sociale europeo;

Visto l'art. 9 della legge 25 dicembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto l'art. 1 della legge n. 549/1995 ed il decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro del 12 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 1996, n. 201;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede un finanziamento annuo di L. 9.500.000.000, in favore degli enti di cui all'art. 1 della stessa legge;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 e il decreto ministeriale 29 dicembre 1999 recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, che prevedono uno stanziamento, ai capitoli 7710, 7711 e 2820, rispettivamente di L. 15.000.000.000, di L. 11.000.000.000 e di L. 5.000.000.000 per le attività di cui agli articoli 22 della legge n. 845/1978 e 142 del decreto legislativo n. 112/1998;

Vista la nota dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione centrale ragioneria e finanza - dell'8 gennaio 2001, con la quale viene previsto, per l'esercizio finanziario 2001, il gettito derivante dal terzo della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, pari a L. 316.000.000.000;

Ritenuta la necessità di istituire apposito capitolo in conto entrate ed uscite per acquisire, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, l'importo di L. 60.000.000.000 (annualità 2000-2001), per la concessione alle regioni di risorse per il finanziamento di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro nonché di progetti di formazione presentati direttamente dal lavoratore;

Ritenuta la necessità di istituire nella sezione uscite un nuovo capitolo di spesa per provvedere al finanziamento ed al cofinanziamento di interventi relativi alla formazione a distanza (legge n. 236/1993, art. 9);

Considerato che l'avanzo provvisorio di amministrazione per l'esercizio finanziario 2000 ammonta a L. 970.896.796.020, rappresentanti somme da reiscrivere nel bilancio di previsione 2001;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione del «Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo», per l'esercizio finanziario 2001;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del fondo di rotazione sono istituiti i seguenti capitoli:

Sezione entrate:

Capitolo 2012: «Somme provenienti dal fondo per l'occupazione DG impiego per copertura oneri applicazione art. 6, legge 8 marzo 2000, n. 53».

Sezione uscite:

Capitolo 7033: «Finanziamento interventi relativi ai congedi per la formazione continua art. 6, legge 8 marzo 2000, n. 53»;

Capitolo 7034: «Finanziamento interventi formazione a distanza legge n. 236/1993, art. 9».

Art. 2.

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del «Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo», di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 9 della legge n. 236/1993», per l'esercizio finanziario 2001, allegato al presente decreto quale parte integrante.

Roma, 1° marzo 2001

p. *Il Ministro:* MORESE

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 2001 ENTRATE
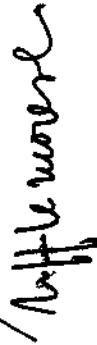
CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	TITOLO I^ - ENTRATE CORRENTI				
	Categoria 04 = Redditi e Proventi Patrimoniali				
1001	Interessi attivi su fondi depositati in c/c fruttifero presso Istituti di Credito	0	0	0	0
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	0	0	0	0
1003	Fondo di Riserva	0	0	0	0
1008	Somme provenienti dal Ministero Tesoro per spettanze componenti comitati valutazioni del P.O.M. e del P.I.C. e per le altre attività cofinanziate FSE	0	0	0	0
	Totale Categoria 04	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	0	0	0	0
	TITOLO II^ - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 10 = Trasferimenti attivi in c/capitale				
2001	Versamento da parte dell' INPS delle maggiori entrate di cui all' art.25 della Legge 845/78	316.000.000.000	0	0	0
2002	Somme provenienti dal cap. 6856 bilancio di previsione Ministero Lavoro D.G. Impiego per copertura oneri derivanti applicazione D. Lgs. 144 del 17/05/1999 art. 68 c 1, 4 lett a)	562.000.000.000	0	0	0
2003	Somme provenienti dal cap. 7714 bilancio di previsione Ministero Lavoro DG 8 "Integrazione interventi in materia di formazione continua del personale occupato" L. 144 del 17/05/1999, art. 66, c. 4	0	0	0	0
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	15.000.000.000	0	0	0
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	11.000.000.000	0	0	0
2006	Trasferimento fondi per finanziamento legge 492/88	0	0	0	0
2009	Somme provenienti bilancio Stato per coperture spese generali di amm.ne Enti privati gestori attività formative Legge 40/87	30.000.000.000	0	0	0
2010	Economie rilevate in corso di esercizio da utilizzare con le procedure di cui alla L. 236/93 art. 9 comma 7		0	0	
2011	Somme provenienti dal Fondo per l'Occupazione della Direzione Generale Impiego MLPLS per il finanziamento degli interventi relativi alla ristrutturazione degli enti		0	0	0
	formativi ai sensi dell'art. 17 lett. f) L. 196 del 24/6/1997	100.000.000.000	0	0	0
2012	Somme provenienti dal Fondo per l'Occupazione DG Impiego per copertura oneri applicazione art. 6 L. 08/03/2000, n. 53	60.000.000.000			
	Totale Categoria 10	1.094.000.000.000	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE 2001 ENTRATE

CAP	DESCRIZIONE ENTRATE	PREVISIONI DI ENTRATA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	Categoria 11 = Riscossione crediti				
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad Enti ed organismi della formazione professionale	0	0	0	0
3002	Entrate eventuali e diverse	0	0	0	0
	Totale Categoria 11	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.094.000.000.000	0	0	0
	TITOLO III° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
4001	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della P.S.	0	0	0	0
4002	Somme provenienti dal Ministero del Tesoro - IGRUE relative al trasferimento di risorse dalla programmazione FSE 1944/1999 alla programmazione 1990/1993 prorogata con Decisione CEE C (95) 2989, per ricostruire le dotazioni finanziarie di FSE dei PP.OO. 1990-1993"		0	0	0
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0	0
4008	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E. da riversare al Ministero Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87 (Finanziamenti Comunitari)	0	0	0	0
4009	Recupero contributo su finanziamenti F.S.E. da riversare al Ministero Tesoro Fondo di Rotazione ex art. 5 legge 183/87 (Finanziamenti Nazionali)	0	0	0	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE GESTIONE PRINCIPALE	0	0	0	0
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di ROTAZIONE art.25 legge 845/78				
	ENTRATE C/CAPITALE				
	CTG 10				
5213	Cofinanziamento CEE Monitoraggio attività formazione professionale	0	0	0	0
	Tot. Ctg 10	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	1.094.000.000.000	0	0	0
	Totale gestione a)	1.094.000.000.000	0	0	0
	Totale di tutte le gestioni	1.094.000.000.000	0	0	0
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2000	970.898.796.020		0	0
	TOTALE GENERALE DELLE DISPONIBILITA'	2.064.898.796.020	0	0	0

Roma, 1 MAR. 2001

IL MINISTRO
Raffaele Morese

UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Art. 9, 5^ comma, Legge 19 luglio 1993 n^ 236

BILANCIO DI PREVISIONE 2001 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	TITOLO I^ SPESE CORRENTI				
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi				
5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo, organizzazione e partecipazione eventi seminariali, realizzazione prodotti cartacei e multimediali	2.961.600.000	0	0	0
5003	Spese Legali, oneri di liquidazione Enti formazione, consulenze oneri commissioni aggiudicatrici gare d'appalto, adempimenti relativi gare d'appalto	1.499.421.704	0	0	0
5004	Gestione sistema informatico F.S.E./Ministero/Regioni	2.043.159.058	0	0	0
5005	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del Fondo Sociale Europeo)	253.007.965	0	0	0
5006	Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione (Quota a carico del finanziamento pubblico nazionale)	185.642.362	0	0	0
5007	Copertura oneri finanziari assolvimento adempimenti regolamento comunitario n. 2064/97 "Controlli finanziari dei fondi strutturali"	4.000.000.000	0		
	Totale Categoria 04	10.942.831.087	0	0	0
	Categoria 06 - Trasferimenti				
6011	Trasferimento al F.S.E. di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidiaria dello Stato membro	0	0	0	0
6015	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art.3 comma 1 quater della legge 160/88	6.300.000.000	0	0	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art.9 comma 4 L.218/88)	2.805.703.237	0	0	0
6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art.18 comma 13 D.L. 515/95)	2.710.553.638	0	0	0
6022	Somme da trasferire al Ministero del Tesoro ai sensi art. 17 comma 3 e 4 legge 196 del 24/6/97	0	0	0	0
	Totale categoria 06	11.816.256.875	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	22.759.087.962	0	0	0
	TITOLO II^ - SPESE IN C/CAPITALE				
	Categoria 12 - Investimenti c/sociale				
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (art.9 comma 7 L. 236/93)	120.802.979.899	0	0	0
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all'art.22 L.845/78	15.300.000.000	0	0	0
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art.26 della L.845/78	15.362.855.161	0	0	0
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della legge 113/86	78.212.660.106	0	0	0

BILANCIO DI PREVISIONE 2001 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero art. 142 lett. h) D. Lgs. 112/98]	6.938.189.062	0	0	0
7006	Spese per il finanziamento di attività formative del personale da utilizzare in programmi nazionali di A. T. e cooperativa con I Paesi in via di sviluppo art. 142 lett. g) D. Lgs. 112/98]	6.789.731.000	0	0	0
7007	Spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione - individuazione standard qualifiche - definizione requisiti minimi accreditamento strutture della FP art. 142 Lett. c), d) ed e) D. Lgs. 112/98]	5.465.975.250	0	0	0
7008	Spese per attivita' di informazione e di documentazione - rapporti nazionali e internazionali, coordinamento con UE - acquisizione e elaborazione dati e informazione art. 142 Lett. a) e b) D. Lgs. 112/98]	7.218.168.590	0	0	0
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di squilibrio: II^ e III^ annualità progetti pluriennali approvati ai sensi dell'ex art. 18 L. 845/78	8.478.041.357	0	0	0
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (L. 236/93 art. 9 c.1)	12.670.689.568	0	0	0
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (L. 236/93 art. 9 c. 2)	18.193.040.000	0	0	0
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge 492/88	130.275.084.514	0	0	0
7018	Spese coordinamento operativo degli Enti di cui all'art.1 della Legge 40/87	39.500.000.000	0	0	0
7019	Spese per interventi finanziari di cui alla Legge 181/89 crisi siderurgica	0	0	0	0
7022	Copertura oneri finanziari derivanti dall'obbligo di frequenza per attività formative di cui al D. Lgs. 144/1999 del 17/05/1999 art. 68 c. 1, 4 lett) a	562.000.000.000		0	
7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9 comma 7 della legge 236/93	321.344.499.380	0	0	0
7030	Spese per pagamento indennità di anzianità agli operai dell'industria delle quote maturate durante il periodo di integrazione salariale (art. 21 L. 675/77)	6.861.372.030	0	0	0
7031	Spese per finanziamento della formazione continua ai sensi dell'art. 9 L. 236/93	400.684.422.143	0	0	0
7032	Finanziamento interventi relativi alla ristrutturazione degli enti formativi ai sensi dell'art. 17 lett. f) Legge 196 del 35.605	200.000.000.000			0
7033	Finanziamento interventi relativi al congedi per la formazione continua art. 6 L. 08/03/2000 n. 53	60.000.000.000			
7034	Finanziamento interventi formazione a distanza L. 236/93 art. 9	30.000.000.000			
	Totale Categoria 12	2.042.137.708.058	0	0	0
	TOTALE SPESE C/CAPITALE	2.064.895.796.020	0	0	0
	TITOLO II - USCITE PER PARTITE DI GIRO				
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale	0	0	0	0
9002	Somme da erogare a seguito della soluzione condivisa con Decisione CEE C (95) 2999 relativamente ai PP.OO. programmazione 1990-1993"			0	0
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0	0	0
9008	Somme da riversare al Ministero del Tesoro - Fondo di Rotazione ex art. 5 Legge 183/87 per recupero su contabili di				

BILANCIO DI PREVISIONE 2001 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	FSE (finanziamenti comunitari)	0	0	0	0
9009	Somme da riversare al Ministero del Tesoro - Fondo di Rotazione ex art. 5 Legge 183/87 per recupero su contabili di FSE (finanziamenti nazionali)	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III^ PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE		0	0	0
	a) Gestione Residui al 31.12.1992 del Fondo di Rotazione art.25 Legge 845/78				
	SPESE CORRENTI				
	CTG04				
1031	Spese di amministrazione e per accertamento qualifiche	0	0	0	0
	Tot. ctg 04	0	0	0	0
	TOT. SPESE CORRENTI	0	0	0	0
	TIT. II SPESE C/CAPITALE				
	CTG 12				
5121	Contributi cofinanziamenti Fondo Sociale Europeo Regolamento CEE '4255/88	0	0	0	0
5124	Finanz. ai sensi dell'art. 4 della legge 120/89 aree colpite da crisi siderurgica	0	0	0	0
	TOT CTG 12	0	0	0	0
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	0	0	0	0
	PARTITE DI GIRO				
5201	Fondo Sociale Europeo attività finanziate a titolo ministeriale	0	0	0	0
	TOT. PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	Totale gestione a)	0	0	0	0
	b) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Integrativo art. 26 legge 845/78				
	SPESE IN C/CAPITALE				
	CTG 12				
5121	Finanziamento dei Progetti Speciali art. 26 legge 845/78	0	0	0	0
5124	Finanziamento lavori socialmente utili per il Comune e la Provincia	0	0	0	0
5125	Finanziamento legge 113/86 Piano Straordinario occupazione giovanile	0	0	0	0
5136	Finanziamento Legge 492/88 Piani Innovativi Sistemi Formazione Regionale	0	0	0	0
	TOT. CTG 12	0	0	0	0
	TOT. SPESE IN C/CAPITALE	0	0	0	0
	Totale gestione b)	0	0	0	0
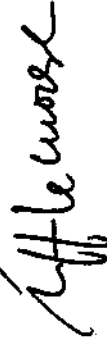
BILANCIO DI PREVISIONE 2001 - USCITE

CAP	DESCRIZIONE USCITE	PREVISIONI DI SPESA	BILANCIO ASSESTATO ALLA 1 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 2 VARIAZ.	BILANCIO ASSESTATO ALLA 3 VARIAZ.
	c) Gestione Residui al 31.12.92 del Fondo Mobilita' della Manodopera art.28 della legge 675/77				
	SPESE CORRENTI				
	CTG 04				
1002	Finanziamento spese amministrazione Enti ai sensi dell'art. 4 della L. 40/87	0	0	0	0
	TOT. CTG 04	0	0	0	0
	TOT. SPESE CORRENTI	0	0	0	0
	TIT. II - SPESE C/CAPITALE				
	CTG 12				
1403	Spese attività di studio, ricerca ed informaz. (art. 18 lett. f Legge '845/78)	0	0	0	0
1403/1	Spese per attività di studio ricerca e sperimentaz.(art. 18 Legge '845/78)	0	0	0	0
1404	Spese per il finanz. integr. dei progetti cofinanz. F.S.E. (Art. 18 g L. 845/78)	0	0	0	0
1406	Finanz. per interventi di riqualificaz. professionale , ristrutturazi. e riconvers. Aziendale	0	0	0	0
1407	Finanzi. dei corsi aggiornam. personale impiegato iniziative di formazione professionale art. 18 lett. i Legge 845/78)	0	0	0	0
	TOT. CTG 12	0	0	0	0
	TOT. SPESE C/CAPITALE	0	0	0	0
	TIT. III - PARTITE DI GIRO				
1503	Somme del F.S.E. destinate all'attuazione dei progetti formativi sperimentali a distanza	0	0	0	0
1504	Somme del F.S.E destinate all'attuazione di prog. formativi a favore lavoratori italiani all'estero	0	0	0	0
	TOT. PARTITE DI GIRO	0	0	0	0
	Totale gestione c)	0	0	0	0
	Totale di tutte le gestioni	2.064.896.796.020	0	0	0
	RIPORTO DEL TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2.064.896.796.020	0	0	0
	AVANZO (+) / DISAVANZO (-) DELLA GESTIONE	0	0	0	0

Roma, 1 MAR. 2001

IL MINISTRO

01A3583

DECRETO 1º marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edificatrice a r.l. Le Quattro Stagioni», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 maggio 2000 effettuata nei confronti della società cooperative edificatrice a r.l. Le Quattro Stagioni, con sede in Firenze, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli n. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edificatrice a r.l. Le Quattro Stagioni», con sede in Firenze, costituita in data 29 settembre 1965 con atto a rogito notaio dott. Vincenzo Roselli, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 18 ottobre 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Dell'Innocenti Franco nato a San Giuliano Terme (Pisa) ed ivi residente con studio in Pisa, lungarno Sonnino n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3541

DECRETO 12 marzo 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CO.ME.CI. Soc. Coop. a r.l.», in Gragnano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 maggio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «CO.ME.CI. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gragnano (Napoli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa, «CO.ME.CI. Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gragnano (Napoli), costituita in data 7 luglio 1986, con atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Lupi di Agerola, omologato dal tribunale di Napoli con decreto in data 7 agosto 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Mucciolo nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 2 aprile 1958 e residente in Agropoli (Salerno) in via Fasso Telesino n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A3542

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 dicembre 2000.

Finanziamenti ai comuni e alle aziende del gas per l'installazione di sistemi per la produzione di calore a bassa temperatura.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E RISCHI INDUSTRIALI

Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE in data 6 agosto 1999, con il quale si individuano, per ciascuna fonte rinnovabile, gli obiettivi che devono essere conseguiti per ottenere le riduzioni di emissioni di gas serra;

Visti, in particolare gli obiettivi fissati nel Libro bianco per la tecnologia solare termica per la quale si stima uno sviluppo annuo simile a quello registrato negli ultimi anni sul mercato internazionale, tale da consentire di giungere al 2010 a una superficie installata di circa 3 milioni di mq;

Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998 «Linee guida per le politiche e misure nazionali di ridu-

zione delle emissioni di gas serra» ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione del protocollo di Kyoto;

Ritenuto opportuno avviare azioni dirette alla diffusione della tecnologia solare termica per calore a bassa temperatura, all'instaurazione di un mercato certo e duraturo, al conseguimento della competitività dell'industria italiana e, più in generale, alla disseminazione delle conoscenze sul territorio nazionale e alla creazione di un clima favorevole che stimoli gli investimenti di settore e l'imprenditorialità locale;

Ritenuto opportuno definire le linee guida di un programma nazionale, mirato al conseguimento degli obiettivi sopra riportati;

Visto l'art. 26 della legge n. 10/1991, comma 7 «Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica

Visto l'allegato *D* del decreto legislativo n. 412/1993 che individua le priorità di intervento per il settore del solare termico nell'edilizia pubblica o ad uso pubblico, in particolare produzione di acqua calda sanitaria per edifici ad uso continuativo, impianti sportivi e riscaldamento dell'acqua delle piscine;

Visto il decreto di finanziamento del Servizio Iar del Ministero dell'ambiente relativo al progetto «Comune solarizzato» del 4 dicembre 2000, prot. 75/2000/Siar che impegna 18 miliardi sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4.;

Decreta:

Art. 1.

Programma e soggetti ammessi al finanziamento

È varato un programma per l'incentivazione di sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura. Il programma è rivolto a:

1) i comuni che intendano installare impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura su strutture edilizie sulle quali esercitano un diritto reale di proprietà e che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono prevedere, all'interno del piano regolatore generale, uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia;

2) le aziende distributrici del gas di proprietà comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Ai fini dell'individuazione dei progetti che verranno finanziati verrà emesso apposito bando.

Art. 2.

Costo del programma

Il costo del programma 2000-2002 per il Ministero dell'ambiente è determinato in lire 12.000 milioni.

Viene inoltre impegnata la cifra di 2500 milioni di lire come quota di cofinanziamento del Ministero dell'ambiente all'ENEA, per garantire un'azione di supporto tecnico ai programmi governativi di incentivazione del solare termico, incluso il programma «Comune solarizzato» citato nelle premesse. In tali programmi è prevista una fase di monitoraggio degli edifici solarizzati.

L'onere complessivo del programma e della quota di cofinanziamento all'ENEA risulta pari a 14.500 milioni.

Al relativo onere si provvede a valere sulle quota complessiva di risorse finanziarie assegnate al Servizio IAR e specificate all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0126/2000 del 23 novembre 2000.

Art. 3.

Assunzione di impegno

Per le finalità di cui all'art. 2 è impegnata la somma di lire 14.500 milioni di lire ad utilizzo delle disponibilità previste nel capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. per il corrente esercizio finanziario.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 114

01A3545

DECRETO 22 dicembre 2000.

Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
ACUSTICO E RISCHI INDUSTRIALI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed integrazioni alla legge suddetta, ampliando e precisando le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 309, recante: regolamento per l'organizzazione del servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dall'inquinamento di natura fisica e del servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, che ha ampliato e precisato le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con riferimento ai diversi settori della tutela ambientale;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha integrato talune disposizioni della legge n. 344/1997, rifinanziando le attività ivi previste;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Ministro dall'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità in data 20 maggio 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991) recante: «Criteri per l'elaborazione

dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria», con cui, all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, si dispone che le regioni individuino zone particolarmente inquinate o caratterizzate da specifiche esigenze di carattere ambientale;

Visto il decreto interministeriale in data 28 maggio 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1999), con cui sono stati stabiliti i criteri di erogazione dei contributi previsti dall'art. 4, comma 19, dalla citata legge n. 426/1998;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui è stata recepita la direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65 con cui è stata ratificata la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, nonché le delibere CIPE, in data 3 dicembre 1997 e 18 novembre 1998, con cui sono stati individuate le linee guida per la predisposizione dei programmi attuativi degli impegni derivanti dal protocollo;

Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, concernente la protezione dal benzene;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 3 agosto 1998) con cui è affidato agli enti locali il compito di progettare e realizzare servizi di car sharing e di taxi collettivo e di organizzare una struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale e le amministrazioni comunali e con cui si dispone l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di prevedere una quota di veicoli a minimo impatto ambientale nel rinnovo annuale del proprio parco veicolare.

Visto il decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 - recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione delle emissioni della circolazione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 135 dell'11 giugno 1999), che stabilisce che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 25 gennaio 2000, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2000), con il quale è stato definito un programma di cofinanziamenti a supporto dell'iniziativa «Domeniche ecologiche», durante le quali nei comuni che hanno aderito è stato interdetto il traffico privato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente GAB/DEC/0099/2000, in data 21 settembre 2000, registrato dalla Corte dei conti in data 24 ottobre 2000, con cui sono state assegnate al direttore del servizio I.A.R. le risorse per il finanziamento di interventi di promozione della mobilità sostenibile nelle aree urbane;

Viste le proposte di attuazione dei predetti interventi, presentate dal direttore del servizio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali;

Visto il decreto legislativo, 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» supplemento ordinario n. 162/L (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2000);

Considerato che, il Ministero intende promuovere progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri più rispettosi dell'ambiente;

Considerato che l'alimentazione a gas metano o gpl consente di abbattere pressoché completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore e di abbattere in modo consistente gli altri inquinanti;

Considerato che è opportuno promuovere nei comuni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 21 aprile 1999, n. 163 - che stabilisce, inoltre, che i sindaci dei comuni oggetto del decreto devono provvedere all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria e alla predisposizione di un rapporto annuale - lo sviluppo dell'uso di GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano sia con incentivi ai cittadini sia con interventi di implementazione della rete di distribuzione che di azioni comunicazione a livello locale e nazionale;

Considerato che le auto immatricolate prima del 1° gennaio 1993 costituiscono oltre il 50% del parco circolante e sono le principali responsabili dei livelli di inquinamento che si registrano nelle aree urbane;

Considerato che, al fine di ottimizzare gli aspetti economici dell'intervento è utile indirizzare il finanziamento alle auto che conservino ancora un valore di mercato;

Considerato che risulta essenziale avere un unico referente per la gestione del programma; il Ministero dell'ambiente individua nello strumento della convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il soggetto cui affidare il compito di dare attuazione al decreto in oggetto;

Considerato che occorre procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione dei programmi così definiti, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 29/1993, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, d'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, 28 dicembre 1999, di ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base per l'anno finanziario 2000;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e struttura nazionale di gestione

1. Con il presente decreto si vuole promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano, presso i cittadini - convertendo i veicoli non catalizzati - e per lo sviluppo della rete di distribuzione, a garanzia della riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante da traffico nelle aree urbane e metropolitane.

2. Per il raggiungimento di tali obbiettivi e l'attuazione di politiche necessarie è indispensabile la costituzione di un unico referente che coordini in ambito nazionale il rapporto con le associazioni dei produttori degli impianti gpl e metano, le associazioni dei gestori degli impianti di distribuzione di GPL e metano e cittadini.

3. Il referente dovrà garantire il coordinamento per erogazione degli incentivi ai cittadini delle città individuate all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999.

4. La convenzione avrà inoltre il compito di:

promuovere azioni di divulgazione e promozione in ambito locale e nazionale;

monitorare gli effetti delle misure attuate in termini di impatto ambientale.

5. La convenzione sarà costituita a norma dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, almeno da tre comuni che avranno al loro interno provveduto a formalizzare lo schema di convenzione, e avranno individuato il comune incaricato di provvedere alla gestione operativa del progetto.

Art. 2.

Disponibilità finanziarie

Per le finalità di cui all'art. 1, sono impegnate risorse finanziarie pari a 40.000 milioni di lire, a valere sul capitolo 7082 del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000.

Art. 3.

Linee guida alla convenzione

La convenzione dovrà rispettare le seguenti linee guida:

il rispetto delle finalità di cui l'art. 1 del presente decreto;

garantire l'accesso al programma per tutti i comuni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999 prevedendo adeguate forme di consultazione fra i comuni aderenti;

i programmi dovranno essere articolati in un piano di dettaglio che, approvato dal Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali, verrà attuato immediatamente a vantaggio dei cittadini delle città che hanno formalmente aderito alla convenzione;

gli incentivi dovranno essere erogati solo alle persone fisiche che provvedono all'installazione di un impianto a GPL o metano su un veicolo di proprietà di cui risulti l'intestazione alla persona fisica medesima e che sia stato immatricolato, per la prima volta, in ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, che sia in regola con la revisione periodica prevista dal nuovo codice della strada e sia in regola con quanto previsto dalla vigente normativa a riguardo del «bollino blu».

Art. 4.

Soggetti beneficiari

Possono presentare istanza i comuni di cui all'art. 1, comma 2, decreto interministeriale del 21 aprile 1999, n. 163, che manifestino il proposito di associarsi in convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e provvedano a costituirsi in convenzione.

Art. 5.

Manifestazione di interesse

1. Ciascuno dei soggetti, di cui all'art. 4, dovrà trasmettere un'unica istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, di un suo delegato o dal funzionario responsabile del procedimento in cui manifesta l'interesse a partecipare alla convenzione.

2. Le istanze dovranno contenere copia del rapporto sulla qualità dell'aria relativo all'anno 2000 o seguenti, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto interministeriale n. 163 del 21 aprile 1999.

3. Le istanze, corredate della documentazione di cui al comma 2, dovranno pervenire al Ministero dell'ambiente - Servizio per l'inquinamento atmosferico e acustico e rischi industriali.

Art. 6.

Valutazione del progetto proposto

1. Ai fini dell'ammissibilità, il progetto definito dal piano di dettaglio è inviato dalla convenzione tra i comuni al Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente, dove verrà verificato e valutato avvalendosi, se necessario, anche della commissione tecnico-scientifica del Ministero stesso.

2. Con decreto del direttore generale del Servizio I.A.R. si provvederà, entro i trenta giorni successivi alla valutazione positiva del piano di dettaglio, al finanziamento progetto.

Art. 7.

Modalità di finanziamento e di revoca

1. L'importo assegnato sarà trasferito dal Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali alla convenzione in un'unica erogazione alla approvazione del piano di dettaglio di cui al precedente art. 6.

2. Il rendiconto, di cui all'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovrà essere inviato al Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali secondo le modalità stabilite dal Servizio stesso e comunque entro la scadenza temporale di cui al su citato art. 158 del decreto legislativo n. 267/2000.

3. Nel caso in cui la corrispondenza dell'attuazione del progetto al piano di dettaglio, di cui all'art. 6 non fosse riscontrata, il Ministero dell'ambiente provvederà alla revoca dei finanziamenti concessi ai comuni.

4. I fondi recuperati, ai sensi del comma 3, saranno impiegati per finanziare altri interventi.

Roma, 22 dicembre 2000

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2001
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 118

01A3546

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 13 marzo 2001.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF - imprese, denominato «CAF imprese C.N.A. Rimini S.r.l.» e iscrizione dello stesso all'albo dei CAF-imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto l'art. 1 del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 7 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in data 14 febbraio 2001 con la quale la società CAF Imprese C.N.A. Rimini S.r.l., legalmente rappresentata dal sig. Giungi Giovanni, chiede di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 31 luglio 2000 a rogito notaio dott. Enrico Franciosi n. 119740 di repertorio e n. 10846 di raccolta, e lo statuto ad esso allegato che sono stati presentati in copia conforme all'originale unitamente alla predetta istanza;

Visto che la Confederazione nazionale dell'artigianato è istituita, in qualità di associazione sindacale di categoria fra imprenditori, da oltre dieci anni ed è presente nel CNEL;

Vista la delega con la quale in data 7 febbraio 2000, la Confederazione nazionale dell'artigianato (CNA), con sede in Roma, via G. A. Guattani n. 13, ha delegato la CNA di Rimini a costituire un centro autorizzato di assistenza fiscale;

Vista la polizza di assicurazione n. 33847050 stipulata con la Unipol assicurazioni la cui garanzia è stata prestata con un massimale di L. 2.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista la documentazione allegata alla menzionata istanza con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del responsabile dell'assistenza fiscale, rag. Bigucci Loredana, del requisito dell'art. 7, comma 2, lettera *c)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000 (attivazione delle agenzie) con il quale è stato disposto che l'Agenzia delle entrate subentra con poteri già esercitati dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste al Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e al Capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale;

Decreta:

La società «CAF imprese C.N.A. Rimini S.r.l.», con sede in Rimini, via Caduti di Marzabotto n. 34, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)*, e comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 marzo 2001

Il direttore regionale: PIRANI

01A3671

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, firmato a Tunisi il 19 luglio 1991.

Il giorno 13 aprile 1995 è entrato in vigore l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla scuola italiana di Tunisi ed alle iniziative tunisine in Italia, firmato a Tunisi il 19 luglio 1991.

Detto accordo, conformemente a quanto in esso stabilito all'articolo 10, è entrato in vigore in data 13 aprile 1995.

01A3721

Rilascio di exequatur

In data 8 marzo 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hasan Mucostepa, console generale della Repubblica d'Albania in Milano.

In data 8 marzo 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hernan Brantes, console generale della Repubblica del Cile in Milano.

In data 8 marzo 2001 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Elna Arelis Perdomo, console generale della Repubblica Dominicana in Milano.

01A3722-3723-3724

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 aprile 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9020
Yen giapponese	112,04
Corona danese	7,4641
Lira Sterlina	0,62820
Corona svedese	9,1910
Franco svizzero	1,5291
Corona islandese	83,33
Corona norvegese	8,1670
Lev bulgaro	1,9496
Lira cipriota	0,57870
Corona ceca	34,688
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,80
Litas lituano	3,6089
Lat lettone	0,5670
Lira maltese	0,4047
Zloty polacco	3,6243
Leu romeno	24963
Tallero sloveno	216,2156
Corona slovacca	43,570
Lira turca	1103500
Dollaro australiano	1,8360
Dollaro canadese	1,4204
Dollaro di Hong Kong	7,0343
Dollaro neozelandese	2,2269
Dollaro di Singapore	1,6310
Won sudcoreano	1217,25
Rand sudafricano	7,2509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3913

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoniazide»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D83 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ISONIAZIDE:

100 mg compresse, 50 compresse - A.I.C. n. 030844017/G;

100 mg compresse, 1000 compresse - A.I.C. n. 030844029/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3552

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D84 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

LIDOCAINA CLORIDRATO:

50 mg/5 ml soluzione iniettabile, 5 fiale - A.I.C. n. 030845010/G;

200 mg/10 ml soluzione iniettabile, 5 fiale - A.I.C. n. 030845022/G;

50 mg/5 ml soluzione iniettabile, 50 fiale - A.I.C. n. 030845034/G;

5 mg/5 ml soluzione iniettabile, 50 fiale - A.I.C. n. 030845046/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3553

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Magnesio Idrossido»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D85 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MAGNESIO IDROSSIDO:

300 mg compresse masticabili, 20 compresse - A.I.C. n. 030846012/G;

300 mg compresse masticabili, 500 compresse - A.I.C. n. 030846024/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3554

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metronidazolo»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D86 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

METRONIDAZOLO:

250 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 030847014/G;

250 mg compresse, 1000 compresse - A.I.C. n. 030847026/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3555

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicotinamide»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D87 del 15 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NICOTINAMIDE:

250 mg compresse, 20 compresse - A.I.C. n. 030848016/G;

250 mg compresse, 1000 compresse - A.I.C. n. 030848028/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

01A3497

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Merano

Con decreto interministeriale n. 1138 in data 6 marzo 2001 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico dello Stato - ramo difesa esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale «ex Villa Italia» sito nel comune di Merano (Bolzano), riportato nel catasto del comune catastale di Merano alla P.T. 335/II, F.M. 6, p. ed. 359 dell'ufficio catasto di Merano - Regione autonoma Trentino-Alto Adige, della superficie complessiva di mq 1.686.

01A3551

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione dello statuto del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)

Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 28 dicembre 2000 è stato approvato lo statuto del CONI (Comitato olimpico nazionale italiano).

01A3550

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000. «Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici» - Procedura di caricamento e trasmissione delle informazioni

IL PRESIDENTE

Premesso che:

Con il decreto ministeriale 21 giugno 2000, il Ministro dei lavori pubblici, in adempimento alle disposizioni dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ha definito le modalità e gli schemi-tipo sulla base dei quali le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici. Successivamente, in data 4 agosto 2000, con un secondo decreto ministeriale, è stata anche diramata una interpretazione autentica relativa alle regole procedimentali previste dagli schemi-tipo ministeriali;

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati già parzialmente regolamentati i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio ipotizzando a questo scopo sette specifici modelli ispirati a criteri di compilazione manuale;

Comunica:

Le esigenze connesse con l'obbligo previsto in capo all'Osservatorio di operare attraverso procedure informatiche impone la scelta di fare precedere le operazioni di rilevazione delle informazioni attinenti alla programmazione, da una maschera di caricamento attraverso la quale l'Autorità — a norma dell'art. 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni — richiede all'amministrazione compilatrice alcuni dati, di natura diversa, che le occorrono per «referenziare» e «gestire» le informazioni in arrivo.

La soluzione proposta comporta particolari vantaggi per i soggetti che saranno tenuti ad utilizzarla in termini di:

riduzione di errori di compilazione;

minore numero di informazioni da digitare;

possibilità di archiviazione diretta in banca-dati;

possibilità di divulgazione in «tempo reale».

In relazione poi all'adempimento dell'obbligo di invio all'Osservatorio anche alla luce delle disposizioni di interpretazione autentica di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000, i programmi triennali e gli elenchi annuali dovranno essere trasmessi entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui «gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività», ovvero quando l'approvazione dei bilanci di previsione, da effettuarsi secondo i tempi e le procedure vigenti presso ciascun ente, sia intervenuta e consenta la formalizzazione ultima delle decisioni e l'autorizzazione delle relative procedure di spesa.

Tutti i programmi triennali ed elenchi annuali già trasmessi all'Osservatorio in forma cartacea costituiscono oggetto di attività istruttoria e, qualora conformi alle disposizioni normative saranno caricati in banca-dati a cura dell'Osservatorio. Nell'ipotesi di non conformità le amministrazioni che li hanno inviati riceveranno un'apposita comunicazione nella quale saranno fornite le indicazioni per adeguarsi allo standard di trasmissione messo a punto.

Fermo restando che non appena saranno disponibili per tutte le amministrazioni i collegamenti in rete con l'Osservatorio e di conseguenza la procedura di caricamento e trasmissione dei dati potrà avvenire on-line, nelle more è stata predisposta una procedura che è possibile scaricare dal sito Internet dell'Autorità all'indirizzo www.autoritalavoripubblici.it, compilare, stampare ed inviare, dopo

averlo sottoscritto, il report cartaceo, unitamente al supporto magnetico (floppy disk). Inoltre, allo scopo di facilitare il compito delle amministrazioni aggiudicatrici, la procedura sarà successivamente disponibile, presso le sezioni regionali dell'Osservatorio, anche in versione CD-R. Le istruzioni per l'uso e la compilazione saranno disponibili tanto nella versione Internet che in quella CD-R.

Le amministrazioni che già utilizzano un «gestionale» informatico per la raccolta ed organizzazione dei dati possono ricevere, ove lo richiedano, il «tracciato record», con la sequenza dei «campi» da compilare, sul quale potranno scaricare direttamente da computer le informazioni contenute nelle proprie banche dati. Qualora differenze nei formati dei dati o tra i sistemi operativi che governano le rispettive procedure non consentissero le «migrazioni» potranno essere contattati i responsabili delle sezioni regionali dell'Osservatorio con i quali sarà possibile concordare di volta in volta soluzioni tecniche alternative che consentano di non dovere ridigitare tutti i dati da trasferire.

Roma, 29 marzo 2001

Il presidente: GARRI

01A3751

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 166/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 6 ottobre 2000).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, prima colonna, all'art. 4, comma 2, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* articoli 1094,... », leggasi: «*b)* articoli 1094, *comma primo*,... ».

01A3812

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651081/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 0 1 *

L. 1.500
€ 0,77